

BILANCIO, VIGILANZA E CONTROLLI

Guida pratica alla redazione del bilancio e alla gestione di adempimenti e verifiche di sindaci e revisori

Contabilità e bilancio

Contabilizzazione del contratto di *rent to buy*

Centro studi tributari 2

Aspetti contabili della trasformazione societaria omogenea progressiva

Gianluca Cristofori e Domenico Santoro 9

Rilevazione contabile e trattamento fiscale degli interessi di mora

Sandro Cerato 18

Immobilizzazioni immateriali con particolare attenzione ai costi di sviluppo, avviamento e costi di *software*

Stefania Grazia 28

Vigilanza e revisione

I doveri degli organi sociali per la prevenzione e gestione della crisi nel nuovo Codice della crisi – La posizione di Assonime

Andrea Soprani 38

Obblighi formativi revisore

Andrea Soprani 51

Società

Il perdurare dello *status* di socio in presenza di una giusta causa di revoca dalle facoltà gestorie del socio gerente di Snc

Federico Colognato 58

Cassazione n. 40931/2022 e Tribunale di Milano n. 1372/2022 – Vantaggi compensativi

Luigi Ferrajoli 68

Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2023

Contabilizzazione del contratto di *rent to buy*

Centro studi tributari

Da quasi 10 anni il Legislatore ha introdotto una particolare forma contrattuale, per venire incontro alle esigenze di domanda e offerta, con cui è prevista la consegna “immediata” dell’immobile o dell’azienda al conduttore nonché futuro acquirente che corrisponde un canone. Decorso un determinato periodo di tempo, che comunque non può eccedere i 10 anni, il conduttore può decidere se acquistare il bene e, in tal caso, detrarre dall’importo di vendita prestabilito, parte dei canoni versati in costanza di rapporto.

Il recepimento degli effetti contabili della revoca nel bilancio 2021

Il c.d. contratto di *rent to buy* è disciplinato dall'[articolo 23](#), D.L. 133/2014 e consiste nella possibilità di godimento di immobile in funzione della successiva alienazione.

Nella realtà operativa, una forma di contratto di *rent to buy* era già utilizzato; di fatto si faceva riferimento a un accordo di locazione a riscatto. Il limite all'utilizzo di tali forme contrattuali era dato dall'assenza di specifiche tutele in caso di inadempimento di una delle parti.

A questo si deve aggiungere l'ulteriore circostanza che, per effetto di una normazione compiuta di tale contratto, ne sono derivati i necessari chiarimenti fiscali, a opera della [circolare n. 4/E/2015](#).

Nello specifico, l'articolo 23, D.L. 133/2014, individua, al comma 1, la nozione del contratto stabilendo che:

“I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis, cod. civ.. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all'articolo 2643, comma 1, n. 8), cod. civ.”.

Caratteristiche distintive di tale istituto sono:

- l'immediata concessione in godimento di un immobile contro pagamento di canoni;
- il diritto del conduttore di acquistare successivamente il bene;

– l'imputazione di una quota dei canoni, nella misura prevista nel contratto, al corrispettivo del trasferimento.

Attraverso il *rent to buy*, ovvero “*affitto con riscatto*”, il potenziale acquirente/locatario ottiene immediatamente la disponibilità dell'immobile con la possibilità di acquistare il medesimo trascorso un lasso di tempo predeterminato a un prezzo concordato in origine e con la possibilità di recuperare, ad abbattimento del prezzo, la quota parte del canone di locazione versata per il godimento del bene.

La somma versata periodicamente dal futuro acquirente/conduuttore si compone di 2 parti:

1. il canone di locazione per l'affitto del bene;
2. il canone in anticipo sul prezzo di acquisto del bene.

La stessa Agenzia delle entrate nella [circolare n. 4/E/2015](#) chiarisce che:

“*Si tratta di una fattispecie contrattuale, diversa dalla locazione finanziaria, volta a conferire al conduuttore l'immediato godimento dell'immobile, rinviando al futuro il trasferimento della proprietà del bene, con imputazione di una parte dei canoni al corrispettivo del trasferimento*”.

In questo modo appare netta la distinzione tra la fase del godimento del bene e quella del trasferimento dello stesso, la prima fase è assimilabile alla locazione, mentre la successiva può assimilarsi al meccanismo dell'acconto/prezzo.

Il contratto di *rent to buy*, a differenza del *leasing*, si applica su qualsiasi tipologia immobiliare e, quindi, è azionabile anche per l'acquisto di unità abitative, considerato inoltre che, civilisticamente, non sussistono limitazioni in relazione alla tipologia di contraenti, i quali possono essere sia privati sia imprese. Operativamente le parti stipulano un “*contratto di locazione*” con opzione d'acquisto, ove verrà definita la quota parte dei canoni da imputare alla locazione/godimento del bene e la parte da imputare a prezzo di acquisto dello stesso, solo al termine del “*contratto di locazione*” verrà stipulato il contratto di compravendita e in tal momento al prezzo di vendita (già determinato in sede di locazione) verranno scalati gli importi in conto anticipo prezzo già versati. Non sussiste in realtà nessun vincolo che obblighi le parti al trasferimento della proprietà, ma esiste un diritto di acquisto attribuito al solo conduuttore che se esercitato obbliga controparte a cedere l'immobile.

Trattasi quindi di un negozio giuridico complesso caratterizzato:

- dal godimento dell'immobile, per i periodi precedenti l'esercizio del diritto di acquisto;
- dall'imputazione di una quota del canone a corrispettivo;
- dall'esercizio del diritto di acquisto o eventuale mancato esercizio dello stesso.

A seguito della trascrizione del contratto di *rent to buy* si determina:

- un effetto di opponibilità ai terzi, con riguardo alla concessione dell'utilizzo, con la conseguenza che è sempre necessaria anche se la durata convenuta è inferiore ai 9 anni (al contrario di quanto previsto dalla legge per le locazioni, trascrivibili solo se di durata superiore);
- un effetto prenotativo sulla falsariga di quello che si produce con la trascrizione di un contratto preliminare con riguardo all'obbligo del concedente di trasferire la proprietà del bene in caso di esercizio del diritto di acquisto da parte del conduttore. In altri termini gli effetti della vendita vengono fatti retroagire al momento della trascrizione del contratto medesimo, garantendo piena tutela al conduttore.

Non si deve confondere il *rent to buy* con gli accordi di locazione con i quali le parti si obbligano, rispettivamente, una a cedere e l'altra a comperare il bene oggetto di locazione. Tale obbligo congiunto e vincolante, ai fini fiscali, infatti, comporta che l'accordo costituisca da subito una cessione.

In caso di risoluzione per inadempimento, è necessario differenziare a seconda di chi sia la colpa:

- se dovuta al conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile e fa propri, in via definitiva, e per l'intero, i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto dal contratto;
- se dovuta al concedente, è fatto obbligo allo stesso di restituire quella parte dei canoni imputata a corrispettivo, maggiorata degli interessi legali.

Inadempimento	
Ascrivibile al conduttore	il concedente trattiene i canoni
Ascrivibile al concedente	Il concedente restituisce i canoni imputabile a corrispettivo oltre interessi

In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile e acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto.

Come anticipato, l'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 4/E/2015](#) ha offerto i necessari chiarimenti per quanto concerne gli aspetti fiscali legati al contratto di *rent to buy*.

In particolare, il documento di prassi differenzia a seconda che concedente/cedente e locatario/acquirente agiscono o meno nell'ambito dell'attività imprenditoriale.

Per poter individuare la corretta gestione contabile del *rent to buy* è opportuno analizzare l'istituto seguendone le fasi come sopra individuate e quindi esaminando le singole operazioni a seconda della tipologia di immobile e delle caratteristiche del locatore e del locatario.

Concedente

Godimento dell'immobile

Con la stipula del contratto di *rent to buy*, il bene viene immediatamente concesso in godimento riconoscendo al contempo al conduttore il diritto di acquistarlo entro un determinato termine, nel contratto sarà stabilita la quota parte del canone da imputarsi a corrispettivo.

Tenuto conto che non esiste un vincolo in capo al conduttore all'acquisto del bene ma solo una facoltà, l'Agenzia delle entrate ritiene non trovi applicazione il disposto dell'[articolo 109](#), comma 2, lettera a), ultimo periodo del Tuir, che stabilisce che i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione sostenute all'atto della stipula del contratto.

Ne deriva che a rilevare sia solo la quota di canone riferibile alla locazione e non anche quella riferibile ai corrispettivi. La circolare precisa al riguardo che:

“nel periodo di locazione non assume rilevanza reddituale, invece, la parte di canone imputata al corrispettivo del trasferimento, essendo la stessa un acconto versato dal conduttore come anticipo del prezzo di vendita che per il concedente rappresenta un debito”.

Supponendo che il canone mensile stabilito tra le parti sia pari a 1.600 euro (non teniamo conto dell'aspetto Iva, che può variare e che merita apposito approfondimento) e che, di questa cifra, 600 euro rappresentino il canone per il godimento e 1.000 euro costituiscano anticipi in conto prezzo, la registrazione contabile sarà la seguente:

Crediti vs conduttore società X	a	Diversi		1.600
	a	Fitti attivi	600	
	a	Debiti vs conduttore società X	1.000	

La quota parte relativa all'acconto sul prezzo di acquisto costituirà, nel corso del godimento, solo un debito verso il conduttore ed esclusivamente al momento del passaggio di proprietà diverrà una componente di reddito.

Al contrario il conduttore registrerà un credito verso il concedente per la quota godimento (1.000 euro mese) e i canoni di locazione passivi per 600 euro.

Tale rilevazione contabile comporta, chiaramente, una determinazione del reddito di periodo che prende in considerazione i soli canoni di locazione, in particolare in caso di immobile merce o immobile strumentale per natura, il canone rileverà, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera b), ultimo periodo, Tuir, *pro rata temporis*, secondo il principio di competenza economica, nel caso di immobile patrimonio, esso rileverà ex [articolo 90](#), Tuir (maggiore tra la rendita catastale e il canone di locazione pattuito,

ridotto fino a un massimo del 15% del canone medesimo dell'importo delle spese documentate di manutenzione ordinaria).

Concedente

Esercizio del diritto di acquisto

Se il conduttore esercita il diritto di acquisto il trasferimento di proprietà dell'immobile viene a perfezionamento e ne consegue l'emersione di una componente positiva di reddito che può avere diversa natura a seconda della tipologia del bene, se immobile:

- merce si realizzerà un ricavo pari al corrispettivo derivante dalla cessione al lordo degli acconti, in base a quanto previsto dall'[articolo 85](#), comma 1, lettera a), Tuir;
- strumentale o immobile patrimonio si determinerà una plusvalenza ai sensi dell'[articolo 86](#), comma 2, Tuir, da determinarsi sulla base della differenza tra corrispettivo della cessione e costo fiscale residuo del bene.

Contabile (tralasciando l'Iva) nel caso di cessione di bene merce, supponendo che il prezzo di vendita sia di 200.000 euro e che il godimento sia durato 5 anni, occorrerà rilevare:

Diversi	a	Merce c/vendite		200.000
Crediti vs società X			140.000	
Debiti vs conduttore società X			60.000	

Nel secondo caso, bene strumentale, riprendendo le cifre dell'esempio precedente, rileveremo la plusvalenza sulla cessione dell'immobile come differenza tra prezzo di cessione e costo dell'immobile determinato ex comma 2, articolo 86, Tuir (supponiamo, nel nostro caso, pari a 55.000 euro):

Diversi	a	Diversi		200.000
Crediti vs società X			140.000	
Debiti vs conduttore società X			60.000	
	a	Plusvalenza	145.000	
	a	Immobilizzazione	55.000	

Di contro il conduttore iscriverà nel proprio Stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni materiali, il fabbricato acquisito.

Nel caso in cui il trasferimento dell'immobile non si realizzasse occorrerà trattare diversamente le somme già versate a seconda delle ragioni che hanno portato alla mancata definizione del trasferimento immobiliare.

Occorre distinguere 2 casi:

- mancato acquisto per volontà del conduttore;

– mancato acquisto per inadempienza.

Nel primo caso, mancato esercizio del diritto di opzione, la norma prevede che le parti stabiliscano nel contratto quale sia la quota dei canoni da restituirsi e, di contro, quale parte sia da imputarsi a penale. Nel caso di risoluzione per inadempienza, invece, da imputare al concedente, questi dovrà corrispondere al conduttore la quota di canoni imputata a corrispettivo più gli interessi legali, nel caso di inadempienza dovuta al conduttore il concedente trattiene (se non diversamente previsto in contratto) a titolo di indennità l'intero ammontare dei canoni.

Contabilmente le 3 fattispecie verranno rilevate come segue.

In caso di mancato acquisto per volontà del conduttore si registrerà quale componente positivo di reddito la quota dei canoni versata in acconto e trattenuta (supponiamo pari a 40.000 euro):

Debiti vs conduttore società X				60.000
	a	Sopravvenienza attiva	40.000	
	a	Debito vs società X per restituzione quota acconto	20.000	

In caso di risoluzione per inadempimento del concedente questi dovrà restituire l'intero ammontare del canone oltre gli interessi legali:

Diversi	a	Debito verso società X per restituzione quota acconto e interessi		60.600
Debiti vs conduttore società X			60.000	
Interessi passivi			600	

Nel caso invece di risoluzione per inadempimento del conduttore la norma prevede che il conduttore potrà trattenere per intero (se non diversamente stabilito nel contratto), l'ammontare dei canoni ricevuti quale acconto prezzo.

Debiti vs conduttore società X	a	Sopravvenienza attiva		60.000
--------------------------------	---	-----------------------	--	--------

Conduttore

Nella fase di godimento del bene i canoni costituiscono componenti negativi di reddito, solo quando verrà esercitato il diritto di acquisto, l'immobile verrà iscritto quale immobilizzazione nell'attivo patrimoniale della società, se l'immobile avrà le caratteristiche di strumentalità, a partire dalla data di entrata in funzione, saranno deducibili le relative quote di ammortamento ([articolo 102](#), Tuir), se trattasi di immobili patrimonio, il corrispettivo di acquisto rileverà solo in caso di successiva cessione ([articolo 86](#), Tuir).

Iva

La quota dei canoni corrisposti per il godimento dell'immobile è soggetta alla disciplina del contratto di locazione e, pertanto, il pagamento costituisce il momento di effettuazione della prestazione di servizi relativa alla concessione del bene al locatario a norma dell'[articolo 6](#), comma 3, D.P.R. 633/1972, salvo che anteriormente al pagamento del corrispettivo, venga emessa la fattura.

In merito al regime Iva occorre distinguere il caso in cui oggetto del contratto sia:

– un fabbricato abitativo, in tal caso la prestazione è esente ex [articolo 10](#), comma 1, n. 8, D.P.R. 633/1972 (salvo il caso in cui il locatore fosse l'impresa costruttrice del fabbricato o quella che vi avesse eseguito interventi di recupero le quali potrebbero optare per l'Iva nello stesso contratto con il quale si concede l'immobile in godimento per l'imposizione).

Si ricorda che in tutti i casi in cui una locazione abitativa è soggetta a Iva, l'aliquota applicabile è quella del 10%.

– un fabbricato strumentale, anche in questo caso la prestazione è esente ma il prestatore può optare per l'imposizione con aliquota del 22%.

In merito alla quota parte del canone riferibile al corrispettivo esso configura un acconto il cui pagamento determina l'anticipazione del momento di effettuazione dell'operazione, il regime Iva applicabile è quello stabilito per la cessione che sarà realizzata in caso di esercizio del diritto di opzione per l'acquisto da parte del conduttore del bene concesso in godimento.

Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2023

Aspetti contabili della trasformazione societaria omogenea progressiva

Gianluca Cristofori – dottore commercialista, STC - Studio Tributario Cristofori

Domenico Santoro – dottore commercialista, STC - Studio Tributario Cristofori

La contabilizzazione dell'operazione di trasformazione societaria omogenea progressiva, che prevede il mutamento della veste giuridica di una società di persone affinché assuma la veste di società di capitali, non trova una specifica regolamentazione in alcun Principio contabile, risultando - per certi aspetti - influenzata sia dalla disciplina prevista ai fini delle imposte sui redditi dall'[articolo 170](#), Tuir, sia da quanto previsto dall'[articolo 2500-ter](#), cod. civ., soprattutto nella parte in cui dispone che "... il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima ...". Con il presente contributo si è, quindi, inteso ripercorrere i tratti caratterizzanti la contabilizzazione di questa tipologia di operazione societaria, nonché i dubbi interpretativi ancora attuali sui quali ciascun operatore deve porre particolare attenzione.

Introduzione

Come noto, al pari di quanto riscontrabile per le operazioni di conferimento di azienda (o ramo di essa), il trattamento contabile da riservare all'operazione di trasformazione del tipo sociale non trova una specifica regolamentazione in alcun Principio contabile, diversamente da quanto invece riscontrabile per le operazioni di fusione e di scissione, regolate dal Principio contabile nazionale Oic 4, e per le liquidazioni societarie, regolate dal Principio contabile nazionale Oic 5.

Il codice civile regola l'operazione di trasformazione societaria, in termini generali, agli articoli da [2498](#) a [2500-bis](#), cod. civ., dedicando una peculiare disciplina alla trasformazione delle società di persone all'articolo 2500-ter, cod. civ., rivolta – tra gli altri aspetti – a tutelare i soggetti terzi in ordine all'effettività del patrimonio della trasformanda società di persone, stante anche il mutamento del regime di responsabilità in capo ai propri soci¹.

¹ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2500-quinquies, cod. civ., in ordine alla responsabilità dei soci, a norma del quale: "La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione".

Dal punto di vista delle imposte sui redditi, con effetti anche ai fini dell'individuazione dei documenti contabili da predisporre, l'operazione di trasformazione omogenea è regolata dall'[articolo 170](#), Tuir, il quale prevede che, nel caso di trasformazione societaria omogenea progressiva (da società di persone in società di capitali),

“... il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito Conto economico”².

È, quindi, la disciplina prevista ai fini delle imposte sui redditi a imporre alla trasformanda società di persone di predisporre un “*apposito Conto economico*” relativo al periodo che va tra “*l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione*”, che – si ricorda – esplica efficacia dal giorno di iscrizione nel Registro Imprese della delibera di trasformazione³.

Per il caso della trasformazione societaria omogenea progressiva (da società di persone in società di capitali), il menzionato articolo 170, Tuir, al comma 3 prevede, inoltre, che:

“... le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell'articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 6 dell'articolo 47”.

In ragione degli obblighi previsti dalla disciplina ai fini delle imposte sui redditi si renderà, quindi, necessario procedere a una “*chiusura dei conti*” della società trasformanda e alla “*riapertura dei conti*” della società risultante dalla trasformazione. Ciò, tuttavia, non determina l'approvazione di un vero e proprio bilancio di esercizio, né – in tale occasione – si può dar luogo alla distribuzione di utili “*di periodo*”, in quanto l'esercizio sociale resta immutato e prescinde dalla trasformazione perfezionatasi nel corso del medesimo, la quale determina, semplicemente, che l'esercizio sociale risulti suddiviso in 2 distinti periodi d'imposta.

² Cfr. articolo 170, comma 2, Tuir.

³ Cfr. articolo 2500, comma 3, cod. civ.. Si precisa che, a differenza di quanto espressamente previsto per le fusioni e le scissioni societarie, non è ammessa la possibilità di retrodatare gli effetti della trasformazione. Per quanto concerne la posticipazione dei relativi effetti, parrebbe ammetterne la possibilità, entro precisi limiti temporali, il Comitato Triveneto dei notai (orientamento K.A.10), il quale così si è espresso: “*Alle delibere di trasformazione societaria, comprese le trasformazioni in società di capitali di cui all'articolo 2500, ultimo comma, cod. civ., è possibile apporre un termine iniziale di efficacia, a condizione che detto termine non decorra da una data anteriore alla iscrizione della delibera nel Registro Imprese né sia superiore ai 60 giorni da detta iscrizione*”.

La relazione di stima

Per le operazioni di trasformazione societaria omogenea progressiva, l'[articolo 2500-ter](#), comma 2, cod. civ., stabilisce che:

“il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell’articolo 2343, ovvero, dalla documentazione di cui all’articolo 2343-ter ovvero, infine, nel caso di Srl, dell’articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di Spa o Sapa, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell’articolo 2343, ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo”.

La relazione di stima assume la prevalente funzione di tutela dei terzi che potrebbero risultare astrattamente lesi dall’operazione, mirando a garantire l’effettività del patrimonio della trasformanda società di persone, tenuto conto che, con il mutamento della veste giuridica della società, la garanzia per le obbligazioni sociali non è più rappresentata anche dal patrimonio dei singoli soci (per via del regime di responsabilità illimitata sugli stessi gravante), bensì dal solo patrimonio della società di capitali risultante dalla trasformazione⁴.

Sui criteri di nomina del soggetto tenuto alla predisposizione della relazione di stima, in caso di trasformazione in Spa o Sapa, l’esperto stimatore dovrà essere designato, su istanza della società, dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società, mentre, in caso di trasformazione in Srl, questi sarà designato direttamente dalla società tra i revisori o le società di revisione iscritti nel Registro dei revisori legali⁵.

Si ricorda, inoltre, che, in caso di trasformazione in società per azioni, l'[articolo 20](#), comma 5, D.L. 91/2014 ha riconosciuto la possibilità di ricorrere, in alternativa alla relazione di stima prevista dall'[articolo 2343](#), cod. civ., ai metodi di valutazione previsti dall'[articolo 2343-ter](#), cod. civ., per quanto compatibili. In tal senso, è stato osservato, in modo del tutto condivisibile, che:

⁴ Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2500-*quinquies*, cod. civ., in ordine alla responsabilità dei soci, a norma del quale: “La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal comma 3 dell’articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione”.

⁵ Sul punto, S. Santangelo, “La trasformazione progressiva omogenea: recesso, capitale post trasformazione, socio d’opera”, in La gestione straordinaria delle imprese n. 6/2021 osserva che “La relazione deve poi essere redatta e asseverata con giuramento, davanti a un notaio o alla cancelleria di un Tribunale, anteriormente alla decisione di trasformazione. In argomento, è discussa la necessità dell’allegazione della perizia. Secondo alcuni, l’allegazione della relazione di stima è condizione di validità dell’atto in base all’espressa previsione degli articoli 2343 comma 1, ultimo periodo, e 2465 comma 1, ultimo periodo, cod. civ.. Altra parte della dottrina ha, invece, osservato che non dovrebbe sussistere l’obbligo di allegazione poiché l’articolo 2500-ter, cod. civ., nel rinviare all’articolo 2343, cod. civ. (e all’articolo 2465, cod. civ.), si riferirebbe esclusivamente ai criteri di redazione e alla necessità della sua revisione da parte dell’organo di amministrativo”.

“La relazione di stima non potrà, infatti, essere sostituita dal bilancio approvato da oltre un anno e sottoposto a revisione legale senza rilievi per l’evidente motivo che la società di persone non redige un bilancio soggetto a revisione legale; per cui è sicuramente da escludersi la possibilità di fare ricorso al metodo valutativo di cui all’articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), cod. civ., qualora sussistano i presupposti quivi prescritti”⁶.

Sui criteri di valutazione che dovranno essere utilizzati dall’esperto stimatore nella predisposizione della relazione di stima non vi è unanimità di vedute, in quanto la locuzione “*valori attuali*” ha indotto a teorizzare quantomeno i seguenti 2 approcci valutativi:

1. preferenza per l’adozione di metodi di valutazione analitici, come – a mero titolo esemplificativo – il metodo patrimoniale “*semplice*” o “*complesso*”, con diversità di vedute circa la possibilità di far emergere l’avviamento “*interno*”, non acquisito a titolo oneroso, nonché, più in generale, i plusvalori latenti nel patrimonio sociale;
2. ammissibilità dell’adozione di metodi di valutazione sintetici, come – a mero titolo esemplificativo – i metodi fondati sull’attualizzazione dei flussi “*reddituali*” o “*finanziari*”.

Sulla questione non appare risolutivo nemmeno quanto evidenziato dai Principi italiani di valutazione, i quali, trattando congiuntamente i conferimenti e le trasformazioni, precisano soltanto nella sezione IV.5:

“viene affrontato il tema della valutazione dei conferimenti in natura disciplinato dagli articoli 2343, 2343-ter e 2465, cod. civ.. Poiché l’articolo 2500, cod. civ. relativo alle trasformazioni, espressamente rinvia agli articoli 2343 e 2465, gli stessi principi trovano applicazione nel campo delle trasformazioni”.

Detto in altri termini, i PIV trattano congiuntamente le valutazioni da eseguire in sede di conferimento in natura, a norma di quanto previsto dagli articoli [2343](#), [2343-ter](#) e [2465](#), cod. civ., con le valutazioni da eseguire a servizio di un’operazione di trasformazione societaria omogenea progressiva, nonostante l’evidente diversa finalità cui è diretta la relazione di stima in tali casi: utilizzando le parole di attenta dottrina, in caso di trasformazione, infatti:

“la perizia dovrebbe avere semplicemente la funzione di verificare l’integrità e la fondatezza del patrimonio aziendale e non quella di individuare i nuovi valori che devono essere obbligatoriamente recepiti nella contabilità e sulla base dei quali fissare la misura del capitale”⁷.

⁶ Cfr. S. Santangelo, “*La trasformazione progressiva omogenea: recesso, capitale post trasformazione, socio d’opera*”, in *La gestione straordinaria delle imprese* n. 6/2021.

⁷ Cfr. Fondazione Aristeia - Istituto di ricerca dei dottori commercialisti, “*La perizia di stima nella trasformazione (omogenea) progressiva*”, documento n. 55 del gennaio 2006.

Sul punto viene segnalata ancora come “*best practice*”⁸ la tesi espressa dalla Fondazione Ariesteia – Istituto di ricerca dei dottori commercialisti, con il documento n. 55 del gennaio 2006, la quale conclude per l’utilizzo del metodo patrimoniale, con preferenza di utilizzo per la metodologia semplice.

I bilanci nella trasformazione societaria omogenea progressiva

In ragione di quanto fin qui rappresentato, risulta allora agevolmente intuibile che, nell’ambito delle operazioni di trasformazione societaria omogenea progressiva, si rende necessaria la predisposizione del c.d.:

1. “*bilancio di trasformazione*”, predisposto alla data di riferimento della perizia e a supporto della stessa;
2. “*bilancio di chiusura*”, predisposto alla data antecedente a quella di iscrizione dell’atto di trasformazione nel Registro Imprese;
3. “*bilancio di apertura*”, predisposto alla data di iscrizione dell’atto di trasformazione nel Registro Imprese;
4. “*primo bilancio post-trasformazione*”, predisposto alla data del 31 dicembre o comunque alla data di chiusura dell’esercizio nel corso del quale si è perfezionata la trasformazione.

Per quanto concerne il “*bilancio di trasformazione*”, occorre precisare che, secondo la dottrina prevalente⁹, lo stesso, è rappresentato dalla situazione patrimoniale redatta ai fini della relazione di stima, nella quale devono essere distintamente e analiticamente indicati gli elementi dell’attivo e del passivo della società, rappresentandone i “*valori attuali*”.

Sul significato da attribuire alla locuzione “*valori attuali*”, secondo una prima interpretazione¹⁰:

“... attraverso l’operazione di trasformazione [può] procedersi alla rivalutazione di beni che nei bilanci sociali anteriori ... erano iscritti al costo ... con evidenza dei plusvalori latenti”.

Detto in altri termini, secondo tale tesi interpretativa, in occasione di una trasformazione di una società di persone in una società di capitali sarebbe necessario recepire nella contabilità del soggetto risultante dall’operazione i valori emergenti dalla perizia di stima, derogando, quindi, ai valori contabili di funzionamento, non solo in diminuzione dell’attivo (o a incremento del passivo), per evidenti ragioni di tutela dei creditori sociali, bensì anche in aumento dell’attivo (o a decremento del passivo).

Si precisa, tuttavia, che, anche a voler dar credito a tale tesi interpretativa, che presenta più di una

⁸ Cfr. G. Montecchi e M. Fontani, “La contabilizzazione delle trasformazioni societarie progressive”, in Amministrazione & finanza n. 1/2019.

⁹ Ex multis. G. Savioli, “Le operazioni di gestione straordinaria”, 2005.

¹⁰ Ex multis. E. Bergamo e P. Tiburzi, “Le nuove trasformazioni fusioni scissioni”, 2005; F. Rossi Ragazzi, “Trasformazione di società: problematiche civilistiche e fiscali”, in Il Fisco n. 31/2012.

criticità, la “*rivalutazione*” degli elementi patrimoniali dell’attivo (o la riduzione di quelli del passivo) per i quali in sede di perizia è stato esplicitato un diverso valore rispetto a quello contabile “*di funzionamento*” non dovrebbe in ogni caso legittimare l’iscrizione di un avviamento “*interno*”, in quanto non acquisito a titolo oneroso, coerentemente con quanto disposto dall’[articolo 2426](#), comma 1, n. 6, cod. civ., oltre che indurre comunque a prudenza nel registrare incrementi di patrimonio netto utili da mera valutazione e, quindi, non realizzati.

Si tenga, inoltre, in considerazione che, nel caso in cui, in sede di trasformazione, si intenda derogare al valore di funzionamento, si renderà necessario recepire le plusvalenze latenti esplicitate in sede di relazione di stima al netto del carico fiscale a esse sotteso. In tal caso, infatti, in ragione di un generale principio di neutralità ai fini delle imposte sui redditi (ex [articolo 170](#), Tuir), i plusvalori esplicitati in sede di perizia e recepiti nella contabilità saranno generalmente privi di rilevanza ai fini fiscali e sarà, quindi, necessario gestire un “*doppio binario*” tra i valori contabili e i valori fiscalmente riconosciuti dei cespiti “*plusvalenti*”, nonché la conseguente fiscalità differita¹¹.

Il recepimento contabile dei maggiori valori di perizia pone, altresì, qualche problema nella successiva indicazione in Nota integrativa dei criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio di esercizio. L’iscrizione di plusvalenze non realizzate, infatti, deroga al criterio del “*costo storico*” e al postulato della prudenza, in virtù del quale è consentita l’iscrizione dei soli utili realizzati. In tal senso - qualora si sposasse la tesi della possibile emersione dei plusvalori latenti - deve, quindi, ritenersi che le “*riserve di trasformazione*”, formatesi nel patrimonio netto della società risultante dall’operazione per effetto del recepimento dei maggiori valori di perizia, siano da considerare come non distribuibili¹², quantomeno sino al relativo successivo “*realizzo*”. Tali maggiori valori, infine, non essendo “*realizzati*”, non potranno in nessun caso essere compensati sul piano contabile con eventuali prelevamenti di utili “*eccedenti*” da parte dei soci della società di persone trasformata.

¹¹ Tale principio generale può, tuttavia, incontrare delle deroghe: in tal senso, si porta all’attenzione quanto osservato in “*La trasformazione*”, 2015, a cura di G. Bevilacqua e G. Cristofori, nel quale si legge che, “*In altri casi, le norme specifiche in materia di reddito d’impresa potrebbero creare i presupposti per mettere in discussione l’effettiva neutralità fiscale della trasformazione. Un primo esempio riguarda le obbligazioni e i titoli a esse assimilati. In relazione a tali attività, la lettera c), comma 1, articolo 110, Tuir prevede che eventuali rivalutazioni assumono rilevanza fiscale e, dunque, concorrano integralmente alla determinazione del reddito qualora i titoli siano iscritti nell’attivo circolante. Nell’ipotesi in cui si tratti di immobilizzazioni finanziarie, i plusvalori iscritti trovano riconoscimento sul piano fiscale esclusivamente nel limite delle minusvalenze in precedenza dedotte. Disposizioni analoghe sono previste per le rimanenze di beni fungibili dal medesimo articolo 110, Tuir, laddove non include questi beni tra quelli il cui costo fiscalmente riconosciuto non è comprensivo delle rivalutazioni. Alla luce di quanto detto, sembrerebbe corretto ritenere che eventuali plusvalori attribuiti dall’esperto a obbligazioni e beni fungibili, qualora dovessero essere accolti nella contabilità della società trasformata, assumano rilevanza fiscale*”. Nello stesso senso, si vedano, tra gli altri, M. Del Fabbro e M. Pezzetta, “*La neutralità della trasformazione*”, in AA.VV., “*Operazioni di finanza straordinaria*”, a cura di G. Cristofori, 2010, nonché più di recente E. Zanetti, “*Nelle trasformazioni progressive rivalutazione del magazzino imponibile*”, in Eutekne.info del 18 giugno 2019.

¹² Sulla qualificazione, ai fini fiscali, di tali riserve sia consentito il rinvio a E. Zanetti, “*Natura giuridica e fiscale incerta per la riserva da trasformazione progressiva*”, in Eutekne.info del 2 luglio 2019.

Secondo un diverso orientamento interpretativo¹³, che appare preferibile, la perizia assolve la funzione di attestare l'integrità del patrimonio sociale, ovvero, detto in altri termini:

“la perizia dovrebbe avere semplicemente la funzione di verificare l'integrità e la fondatezza del patrimonio aziendale e non quella di individuare i nuovi valori che devono essere obbligatoriamente recepiti nella contabilità e sulla base dei quali fissare la misura del capitale”¹⁴.

In ragione di tale prospettazione, la relazione di stima avrebbe lo scopo di:

“valutare i singoli elementi attivi e passivi del patrimonio, escludendo l'avviamento, al fine di fare emergere un valore dei mezzi propri sicuramente esistente”¹⁵.

In tal senso, dal confronto tra i valori contabili delle attività e delle passività della società trasformanda e i valori esplicitati in sede di perizia di stima per le medesime attività e passività, potrebbero astrattamente emergere le seguenti fattispecie, in ipotesi di valori peritali:

1. coincidenti con i valori contabili, la società continua a mantenere i valori “di funzionamento” nella contabilità;
2. più bassi per le attività e più alti per le passività, rispetto a quelli contabili, la società è obbligata a recepire nella contabilità i valori peritali, con adeguamento del patrimonio netto “al ribasso”;
3. più alti per le attività e più bassi per le passività, rispetto a quelli contabili, la società potrebbe recepire i valori peritali (fatta eccezione, sempre e comunque, per l'avviamento “interno”), oppure dei valori intermedi, con adeguamento “al rialzo” del patrimonio netto, senza essere però obbligata a farlo. Tale possibile recepimento dei maggiori valori di perizia è stato, tuttavia, ritenuto da una certa dottrina¹⁶ non rispondente a una pratica contabile corretta, in ragione della neutralità economica dell'operazione di trasformazione societaria, quale operazione chiaramente non “realizzativa”. La trasformazione, infatti, comporta un semplice mutamento della veste giuridica dell'ente, rappresentando una mera modifica dell'atto costitutivo, dalla quale non consegue l'estinzione di un soggetto e la nascita di una nuova entità, né dà luogo a un trasferimento intersoggettivo del patrimonio sociale.

Si consideri, peraltro, che il recepimento dei maggiori valori di perizia si scontrerebbe con il disposto di cui agli articoli [2423](#) e [2423-bis](#), cod. civ., in base ai quali le deroghe agli ordinari criteri di valutazione sono consentite solo in casi eccezionali (tra i quali non sembra di potersi ricomprendere anche la

¹³ *Ex multis*. E. Bergamo e P. Tiburzi, “Le nuove trasformazioni fusioni scissioni”, 2005; F. Rossi Ragazzi, “Trasformazione di società: problematiche civilistiche e fiscali”, in *Il Fisco* n. 31/2012.

¹⁴ *Cfr.* Fondazione Aristeia - Istituto di ricerca dei dottori commercialisti, “La perizia di stima nella trasformazione (omogenea) progressiva”, documento n. 55 del gennaio 2006.

¹⁵ *Cfr.* M. Tavernini, “Perizie di stima in ipotesi di trasformazione da società di persone in società di capitali”, in *La rivista delle operazioni straordinarie* n. 3/2013.

¹⁶ *Ex multis*. Fondazione Aristeia - Istituto di ricerca dei dottori commercialisti, “La perizia di stima nella trasformazione (omogenea) progressiva”, documento n. 55 del gennaio 2006.

trasformazione societaria).

Sulla base di tali presupposti, l'obbligo di adeguare i valori contabili delle attività e delle passività a quelli peritali sussisterebbe solo nell'ipotesi in cui la relazione di stima evidenziasse un "annacquamento" dei valori dei singoli elementi patrimoniali. Aderendo a tale prospettazione, la società:

- non dovrebbe recepire i plusvalori latenti delle attività eventualmente emersi in sede di perizia;
- sarebbe invece tenuta ad allinearsi ai valori peritali in caso di minusvalori delle attività (o di maggiori valori assunti dalle passività).

Dal punto di vista operativo, l'adeguamento dei valori contabili ai valori esplicitati in sedi di perizia avviene mediante l'utilizzo del conto transitorio "Rettifiche di trasformazione", che andrà successivamente chiuso in contropartita a una posta del patrimonio netto di trasformazione.

Si consideri, da ultimo, che nell'eventualità - piuttosto frequente - nella quale la relazione di stima evidenzi sia attività "plusvalenti" sia attività "minusvalenti", in contabilità sarà necessario recepire le sole rettifiche "al ribasso" dell'attivo, non essendo possibile eseguire compensazioni in virtù del generale obbligo di valutazione separata degli elementi del patrimonio sociale anche ove contabilizzati nella medesima voce di bilancio.

Per quanto concerne il "bilancio di chiusura", merita ribadire che la sua redazione non è prevista dal codice civile, ma dalla normativa dettata ai fini delle imposte sui redditi. In tal senso, infatti, l'[articolo 170](#), comma 2, Tuir prevede che, nel caso di trasformazione societaria omogenea progressiva:

"... il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito Conto economico".

Tale bilancio sarà riferito al giorno antecedente al perfezionamento giuridico dell'operazione, così da consentire, in termini coerenti, la determinazione del reddito imponibile della società¹⁷ formatosi nel periodo *ante* trasformazione (ovverosia, dalla data di inizio del periodo d'imposta al giorno antecedente all'iscrizione della trasformazione nel Registro Imprese).

Si segnala, infine, che per la redazione di tale bilancio si farà riferimento agli ordinari criteri di valutazione previsti dall'[articolo 2426](#), cod. civ., trattandosi di un'impresa in funzionamento che predispose un bilancio "intermedio" per esplicitare il risultato della frazione di esercizio in cui l'entità ha (ancora) assunto la veste di una società di persone.

¹⁷ Da imputare ai rispettivi soci ai sensi dell'articolo 5, Tuir.

Il “*bilancio di apertura*” assume, invece, la funzione di illustrare i valori attribuiti agli elementi dell’attivo e del passivo della società a seguito della trasformazione¹⁸ e di determinare quanta parte del valore del patrimonio netto della società trasformata risulta imputato a capitale sociale e a riserve¹⁹.

È, quindi, formato mediante la semplice riapertura dei conti del bilancio chiuso dalla trasformanda società di persone, eventualmente rettificati per tener conto dei valori espressi nella relazione di stima. Con riferimento alla data in cui termina l’esercizio sociale si deve, infine, procedere con la redazione del “*primo bilancio post trasformazione*”, il quale – secondo l’opinione prevalente – riguarderà l’intero esercizio sociale. È in tale bilancio che si renderà necessario evidenziare, tra le poste del patrimonio netto, anche le riserve di utili e la quota di utile dell’esercizio corrispondenti ai redditi già imputati ai soci ai sensi dell’[articolo 5](#), Tuir, così da evitare che possano assumere ulteriore rilevanza ai fini fiscali in sede di eventuale successiva distribuzione.

Per ottemperare agli obblighi previsti dalla disciplina ai fini delle imposte sui redditi, si renderà infine necessario predisporre un autonomo Conto economico afferente il periodo *post* trasformazione, ovvero sia dalla data di efficacia giuridica dell’operazione (giorno di iscrizione della trasformazione nel Registro Imprese) alla data di chiusura dell’esercizio sociale, così da determinare il risultato di periodo da assoggettare a imposizione ai fini dell’Ires in ragione dell’intervenuto mutamento della veste giuridica della società.

¹⁸ Cfr. S. Sanna, “I bilanci di trasformazione” in AA.VV., “Trasformazione, scioglimento e liquidazione della società”, 2007.

¹⁹ In relazione all’obbligo di imputabilità a capitale del patrimonio netto di una società di persone trasformata in una società di capitali, si porta all’attenzione la tesi sostenuta dal Comitato Trivento dei notai (orientamento K.A.7): “*Nell’ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali non sussiste alcun obbligo di legge di imputare a capitale della società trasformata il patrimonio netto della società di persone eccedente il capitale preesistente, quale risultante dalla perizia di stima redatta ai sensi dell’articolo 2500-ter, comma 2, cod. civ.*”.

Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2023

Rilevazione contabile e trattamento fiscale degli interessi di mora

Sandro Cerato – direttore scientifico Centro Studi Tributari

Dal punto di vista contabile, gli interessi di mora sono da imputare nel bilancio di esercizio in ossequio al principio della competenza economica, mentre ai fini fiscali gli stessi concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti ([articolo 109](#), comma 7, Tuir). Il diverso trattamento civilistico da quello fiscale degli interessi di mora comporta l'obbligo di apportare, in sede di determinazione del reddito imponibile, apposite variazioni in diminuzione (se trattasi di interessi moratori attivi), oppure, variazioni in aumento (se trattasi di interessi moratori passivi). Un diverso trattamento impositivo è riconosciuto per gli interessi versati in esecuzione di accordi conciliativi: per tali interessi è stata recentemente affermata, infatti, l'integrale deducibilità dal reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui sono stati sottoscritti gli accordi ([risposta a interpello n. 541/E/2022](#)).

Interessi di mora: disciplina civilistica

Ai sensi dell'[articolo 1224](#), comma 1, cod. civ.:

“nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori”.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 19499/2002), il maggior danno:

- è generalmente riconoscibile in via presuntiva in favore di qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, indipendentemente dal fatto che si tratti di consumatore, imprenditore, risparmiatore o artigiano;
- consiste nell'eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e il saggio degli interessi legali, annualmente determinato.

Qualora il debitore dimostri che il creditore ha subito un danno inferiore alla predetta differenza, lo stesso può evitare il risarcimento in tale misura. Diversamente, il creditore che abbia subito un danno superiore rispetto alla citata differenza sarà tenuto a fornirne la prova.

È possibile distinguere gli interessi moratori in 2 categorie, vale a dire “*interessi di mora*” e “*interessi legali di mora*”. Nello specifico:

- gli “*interessi di mora*” sono quelli riconducibili alle pattuizioni contrattuali;
- gli “*interessi legali di mora*” sono quelli riconducibili all’applicazione totale o parziale delle disposizioni normative che li regolamentano (di cui si dirà infra).

Transazioni commerciali e servizi professionali

Il D.Lgs. 231/2002 prevede una disciplina di tutela del creditore in caso di ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi professionali, anche nei confronti di P.A., prevedendo il decorso automatico degli interessi di mora sulla base di determinati tassi d’interesse. Più nello specifico, la disciplina degli interessi moratori è contemplata dagli articoli 4 e 5, D.Lgs. 231/2002, dove viene affermato il principio secondo cui, nel caso di ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazioni commerciali²⁰, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che:

- sia necessaria una formale costituzione in mora del debitore;
- nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti.

Ai sensi dell’articolo 4, D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, salvo i casi particolari specificamente individuati dalla norma, i termini legali di pagamento sono pari a 30 giorni e decorrono:

- dalla data di ricevimento della fattura, di ricevimento della merce o della prestazione del servizio; ovvero
- dalla data dell’accertamento della conformità della merce o del servizio alle previsioni contrattuali.

²⁰ Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. 231/2002 (come modificato dal D.Lgs. 192/2012), rientrano nel novero delle “*transazioni commerciali*” i contratti, comunque denominati, tra imprese, ovvero, tra imprese e P.A., che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo. La normativa in argomento non si estende, invece, ai sensi del successivo comma 2, articolo 2, D.Lgs. 231/2002, ai debiti oggetto di procedure concorsuali a carico del debitore, nonché ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno.

Il diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto avviene al tasso di mora concordato: in assenza di definizione di questo tra le parti, ovvero qualora quello definito sia gravemente iniquo in danno del creditore, si considera il tasso legale di mora stabilito dal Legislatore, vale a dire il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di 8 punti percentuali²¹ ([articolo 2](#), comma 1, lettera e), D.Lgs. 231/2002).

È giusto il caso di precisare che deve ritenersi nulla ogni clausola contrattuale che esclude il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi di mora.

Interessi di mora: disciplina contabile

L'[articolo 2423-bis](#), comma 1, n. 3, cod. civ., prescrive che l'organo amministrativo, nella redazione del bilancio di esercizio, debba tenere conto, in relazione all'ammontare maturato nell'esercizio:

“dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento”.

In particolare, in sede di redazione del bilancio di esercizio, occorre calcolare analiticamente gli interessi di mora con riferimento a ciascuna transazione commerciale avvenuta nel corso dell'esercizio, indipendentemente da un atto formale di costituzione in mora.

Atteso che nessuna ulteriore specificazione viene fornita dalla disposizione normativa in tema di competenza economica, è possibile, pertanto, fare riferimento al Principio contabile Oic 11 per il quale:

- *“l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)”;*
- *“la determinazione dei risultati d'esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio”.*

Secondo lo *standard settler*, il predetto principio di correlazione tra costi e ricavi – secondo cui i costi (siano essi certi che presunti) devono essere correlati ai ricavi – costituisce un *“corollario fondamentale”* del principio della competenza e si realizza per imputazione diretta di costi e di ricavi al Conto economico dell'esercizio perché associati al trascorrere del tempo.

²¹ Il tasso di riferimento per il I semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno, mentre per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. Il Mef dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Rilevazioni contabili degli interessi di mora

Il rispetto del citato principio della competenza economica si sostanzia nell'imputazione degli interessi moratori attivi e/o passivi all'esercizio in cui sono maturati, in considerazione del fatto che la loro maturazione:

- è automatica, in quanto il riconoscimento degli interessi prescinde dalla volontà delle parti;
- decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino al momento dell'effettivo pagamento, se questo avviene entro la data di chiusura dell'esercizio, ovvero sino alla data di chiusura dell'esercizio.

Ai fini della rilevazione in contabilità, la voce di Conto economico da utilizzare dipende dalla tipologia di interessi da registrare:

- conto interessi di mora attivi - voce C.16.d) proventi diversi dai precedenti - o conto interessi di mora passivi - voce C.17) interessi e altri oneri finanziari - se contrattualmente è stabilito un termine di pagamento e un tasso di mora per ritardato pagamento;
- conto interessi legali di mora attivi - voce C.16.d) proventi diversi dai precedenti - o conto interessi legali passivi - voce C.17) interessi e altri oneri finanziari - se contrattualmente è stabilito soltanto il termine di pagamento e non anche il tasso legale di interesse.

La scrittura contabile con cui si rileva il credito (o il debito) per interessi moratori dovrà movimentare un conto di credito (o di debito) intestato a ogni singolo debitore (o creditore) nei confronti del quale sono maturati detti interessi moratori: non è ammessa la possibilità di utilizzare un unico conto che raccolga cumulativamente gli interessi moratori (attivi o passivi) maturati.

Nella particolare ipotesi sussistano fondati e documentati rischi in merito all'incasso degli interessi di mora, si rende necessario effettuare uno stanziamento al fondo svalutazione crediti sulla base della stimata possibilità di recupero e darne adeguata notizia in Nota integrativa.

ESEMPIO 1

In data 1° settembre 2022, la società Gamma Srl ha fatturato alla società Beta Srl una fornitura di prodotti per un valore di 5.000 euro. Contrattualmente è prevista l'applicazione di un tasso di mora annuo pari all'8% con decorrenza 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ovvero con decorrenza 1° ottobre 2022.

Atteso che alla data del 31 dicembre 2022, la società Beta Srl non ha provveduto al pagamento della suddetta fornitura, occorrerà procedere alla rilevazione in bilancio degli interessi di mora (attivi e passivi), per 100 euro così determinati;

– 5.000 euro * (3 (mesi di ritardo) * 8% (tasso di mora contrattualizzato) /12 (trattandosi di tasso annuale))

Le scritture contabili per la società Gamma Srl sono le seguenti:

Crediti verso Beta Srl per interessi di mora (C.II.5- <i>quater</i> Sp)	a	Interessi di mora attivi (C.16.d Ce)	100	100
---	---	--------------------------------------	-----	-----

Le scritture contabili per la società Beta Srl sono le seguenti:

Interessi di mora passivi (C.17 interessi e altri oneri finanziari)	a	Debiti verso Gamma Srl per interessi di mora (D.6 debiti verso fornitori)	100	100
---	---	---	-----	-----

I correlati crediti e debiti per interessi di mora (attivi o passivi) ancora in essere alla data di chiusura del bilancio sono iscritti nello Stato patrimoniale del bilancio e più precisamente: voce C.II.1 crediti verso clienti e voce D.6) Debiti verso fornitori. In ossequio ai Principi contabili nazionali, l'iscrizione in bilancio di detti crediti o debiti per interessi di mora deve avvenire:

- per i debiti, al valore nominale;
- per i crediti, al presumibile valore di realizzo, previo stanziamento di un correlato fondo rettificativo²², se è ragionevole pensare di non riuscire a recuperare il credito, oppure qualora si è certi che non si procederà all'incasso del credito per antieconomicità dell'azione di recupero del credito.

In tale ultima fattispecie, ovvero sia qualora l'incasso degli interessi di mora sia dubbio, sarà necessario effettuare uno stanziamento al fondo svalutazione crediti sulla base della stimata possibilità di recupero. La scrittura contabile potrebbe essere la seguente:

Svalutazione crediti per interessi di mora (B.10.d Ce)	a	Fondo svalutazione crediti per interessi di mora (C.II.5- <i>quater</i> Sp)		
--	---	---	--	--

L'appostazione in contabilità del fondo svalutazione crediti per interessi di mora costituisce un requisito imprescindibile per la deduzione della svalutazione dal reddito d'impresa: infatti, se venissero rilevati i soli interessi, senza procedere alla svalutazione della relativa contropartita di credito, il contribuente non avrebbe modo di neutralizzare l'impatto fiscale della rilevazione contabile degli interessi.

²² Secondo l'Oic 15 "quando l'incasso di interessi è dubbio va effettuato uno stanziamento nel fondo svalutazione crediti in relazione alla possibilità di recupero".

Interessi di mora: disciplina fiscale

Il trattamento fiscale degli interessi di mora è disciplinato dall'[articolo 109](#), comma 7, Tuir, secondo cui “*gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti*”.

In buona sostanza, secondo questa disposizione del Testo Unico:

- gli interessi di mora attivi sono assoggettati a tassazione nell’esercizio in cui vengono percepiti/incassati;
- gli interessi di mora passivi sono deducibili nell’esercizio in cui vengono corrisposti/pagati.

Diversamente a quanto illustrato ai fini civilistici, ove la rilevazione degli interessi di mora segue il principio di competenza, il prelievo impositivo degli interessi moratori attivi e la deducibilità degli interessi di mora passivi è soggetto al c.d. “*principio di cassa*”.

Il diverso trattamento civilistico da quello fiscale comporta l’obbligo di apportare, in sede di determinazione del reddito imponibile, apposite variazioni in diminuzione (se trattasi di interessi moratori attivi) oppure variazioni in aumento (se trattasi di interessi moratori passivi). Peraltro, si renderà opportuno apportare al risultato economico di esercizio:

- una variazione in aumento dal reddito imponibile, in caso di svalutazione del credito per interessi moratori;
- una variazione in diminuzione al risultato economico di esercizio, in caso di sopravvenienza attiva conseguente alla remissione del debito per interessi moratori.

L’esistenza delle suddette variazioni (in aumento o in diminuzione dal reddito imponibile) comporta la maturazione di differenze temporanee di imposta, rispettivamente, positive o negative, cui deve conseguire la necessaria rilevazione delle imposte differite passive, ovvero, delle imposte anticipate.

Imposte anticipate o imposte differite

Il Principio contabile Oic 25 definisce i criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione della fiscalità differita, vale a dire delle imposte differite e delle imposte anticipate.

In particolare, il Principio contabile in argomento precisa che:

- le passività per imposte differite rappresentano gli ammontari delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili;

– le attività per imposte anticipate rappresentano gli ammontari delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo di perdite fiscali.

Attività per imposte anticipate

Le attività per le imposte anticipate sono iscritte nella voce C.II.5-ter “*Imposte anticipate*” dell’attivo dello Stato patrimoniale, senza che per tale posta di attivo debba essere fornita separatamente l’indicazione di quelle esigibili oltre l’esercizio successivo, poiché le attività per imposte anticipate non hanno la natura di credito, anche se il loro riassorbimento può avvenire in più esercizi.

Requisiti per l’iscrizione di attività per imposte anticipate

È opportuno precisare che, le attività per imposte anticipate devono essere rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero. In presenza dei requisiti richiesti la loro iscrizione è obbligatoria.

La ragionevole certezza è comprovata quando:

- esiste una proiezione dei risultati fiscali della società attraverso una pianificazione fiscale per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l’esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all’ammontare delle differenze che si annulleranno;
- negli esercizi in cui si prevede l’annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l’annullamento.

Lo stanziamento di imposte anticipate deve essere registrato come segue:

Imposte anticipate (C.II-5-ter attivo Sp) a Imposte anticipate (20 Ce Imposte differite e anticipate)

Nei successivi periodi di imposta viene così registrato l’assorbimento delle imposte anticipate:

Imposte anticipate (20 Ce Imposte differite e anticipate) a Imposte anticipate (C.II-5-ter attivo Sp)

Passività per imposte differite

Le passività relative alla fiscalità differita devono essere iscritte nella voce B.2 “*Fondi per imposte, anche differite*”.

Come contropartita, nel Conto economico la voce 20 “*Imposte differite e anticipate*” accoglie:

- con segno positivo, l’accantonamento al fondo per imposte differite; e

– con segno negativo, le imposte anticipate.

Devono essere iscritte in tale voce sia le imposte differite e anticipate dell'esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti. La scrittura di stanziamento della fiscalità differita è la seguente:

Imposte differite (20 Ce)	a	Fondo imposte differite (B.2 Passivo Sp)
---------------------------	---	--

Nei successivi periodi d'imposta viene stornata la quota di imposte differite e imputata a Conto economico in diminuzione delle imposte correnti:

Fondo imposte differite (B.2 Passivo Sp)	a	Imposte differite (20 Ce)
--	---	---------------------------

Per gli interessi passivi di mora, autonomamente disciplinati dall'[articolo 109](#), comma 7, Tuir, non trovano applicazione le limitazioni alla deduzione degli interessi passivi di cui all'[articolo 96](#), Tuir (c.d. eccedenza del ROL), in considerazione del fatto che gli interessi di mora (sia quelli attivi sia quelli passivi) hanno natura risarcitoria.

Interessi di mora e interessi corrispettivi: indicazioni della giurisprudenza

Nella sentenza n. 21601/2022, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il principio di competenza di cui all'[articolo 2423-bis](#), comma 1, n. 3, cod. civ., vale sia con riguardo agli interessi corrispettivi, sia con riguardo a quelli moratori, la cui automatica maturazione, indipendentemente da impulsi volontaristici, impone, in virtù del principio di competenza, l'imputazione degli stessi nell'esercizio in cui sono maturati, indipendentemente dal loro effettivo percepimento da parte del creditore, così da contribuire alla determinazione del risultato di esercizio.

Sempre nella richiamata sentenza della Cassazione, viene affermato che, sotto il profilo tributario, non è prevista una disciplina analoga per entrambe le citate categorie di interessi:

- per gli interessi corrispettivi trova applicazione l'articolo 109, comma 2, lettera b), Tuir, ai sensi del quale *“i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi”*;
- per gli interessi di mora trova applicazione, invece, l'articolo 109, comma 7, Tuir, a mente del quale *“gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti”*, applicandosi per essi il principio di cassa e non quello di competenza.

Risposta a interpello n. 541/E/2022

Nella [risposta a interpello n. 541/E/2022](#), l'Agenzia delle entrate ha esaminato la disciplina della deducibilità degli interessi versati in esecuzione di accordi conciliativi, affermando che gli interessi passivi in discorso, quali oneri generati dalla funzione finanziaria, devono essere assimilati a un costo generale dell'impresa, cioè a un costo non specificamente riferito a una particolare attività aziendale o ritenuto accessorio a un particolare onere.

Conseguentemente, la deducibilità di tali interessi deve essere determinata soltanto applicando le modalità di calcolo dettate dal Tuir al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.

Nella citata risposta a interpello si legge, peraltro, che:

“agli interessi passivi in esame (versati in un'unica soluzione) dalla società istante in esecuzione degli accordi conciliativi non si applica l'articolo 96, Tuir”, ragion per cui “essi sono integralmente deducibili sulla base delle regole generali di deducibilità del reddito d'impresa nel periodo d'imposta 2021 (periodo d'imposta in cui sono stati sottoscritti gli accordi conciliativi che ne hanno previsto il pagamento)”.

Conseguentemente, conclude l'Agenzia delle entrate:

“gli interessi passivi in esame, versati dalla società contribuente in attuazione degli accordi conciliativi, non derivano da operazioni aventi “causa finanziaria”, essi saranno deducibili - nel periodo d'imposta 2021 - anche ai fini Irap sempreché classificati - secondo corretti Principi contabili - in una voce del Conto economico del bilancio di esercizio rilevante nella determinazione della base imponibile del tributo regionale”.

Interessi di mora: imposte indirette

Gli interessi di mora non determinano alcun obbligo formale ai fini Iva, sia per l'esplicita esclusione contenuta nell'[articolo 15](#), comma 1, D.P.R. 633/1972, sia per i principi generali di questo tributo, che non colpisce qualsiasi introito dell'impresa, ma solo quelli aventi natura sinallagmatica di un'obbligazione assunta dal creditore. L'interesse moratorio è, invece, il risarcimento del danno finanziario causato dall'inadempimento del debitore.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente precisato che gli interessi relativi a un debito scaduto, liquido ed esigibile, avente a oggetto una somma di denaro, devono essere assimilati a quelli moratori ai sensi degli articoli [1219](#) e [1224](#), cod. civ., ragione per cui non

debbono essere assoggettati a Iva, ma scontano l'imposta di registro in misura proporzionale pari al 3% per effetto del principio di alternatività Iva-registro. Diversamente, gli interessi convenzionali configurano prestazioni che si considerano "soggette" a Iva ai fini del principio di alternatività di cui all'[articolo 40](#), D.P.R. 131/1986 e, quindi, scontano l'imposta di registro fissa (Cassazione, [ordinanza n. 33535/2022](#)).

Gli interessi di mora derivanti dal mancato pagamento delle imposte

È opportuno precisare, in conclusione del presente intervento, che la disciplina appena commentata in materia di interessi di mora non trova applicazione per gli interessi moratori derivanti dal mancato pagamento delle imposte, in quanto detti interessi hanno una funzione risarcitoria, poiché permettono all'Erario di ottenere l'effettivo pagamento del tributo. Tali costi, pertanto, si considerano voci accessorie rispetto all'obbligazione principale e sono, allo stesso modo, indeducibili. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, [ordinanza n. 28740/2022](#)).

In buona sostanza, il trattamento fiscale degli interessi moratori esula dal regime di deducibilità *tuout court* previsto per gli interessi passivi che, a differenza di quelli moratori legati all'inosservanza di un obbligo nel pagamento del tributo, trovano la loro fonte nell'attività di impresa in relazione alla funzione finanziaria generalmente svolta²³.

In altre parole, gli interessi moratori da ritardato pagamento, aventi la finalità di ristabilire l'intera misura dell'importo da versare all'Erario, non trovano la loro fonte nell'attività di impresa, in relazione alla funzione finanziaria generalmente svolta, ma nell'inosservanza di un obbligo nel pagamento del tributo per il quale, già in radice, è da escludersi il diritto alla deduzione.

²³ Si legge nella citata ordinanza che gli interessi moratori conseguenti al mancato pagamento delle imposte, oltre che porsi come violazione della specifica previsione normativa che impone di provvedere al pagamento nelle scadenze previste, hanno una funzione risarcitoria, in quanto consentono all'Erario di ottenere l'effettivo pagamento del tributo, sia nella sua specifica misura sia in quella conseguente al ritardato pagamento.

Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2023

Immobilizzazioni immateriali con particolare attenzione ai costi di sviluppo, avviamento e costi di *software*

Stefania Grazia – dottore commercialista e revisore legale

Le attività immateriali costituiscono beni indispensabili per l'odierna vita delle imprese, in grado di rappresentare fattori di indiscutibile successo per il conseguimento di vantaggi competitivi durevoli. Gli "intangibles", in relazione all'immaterialità che li contraddistingue, costituiscono una delle poste di bilancio maggiormente critiche, con specifico riguardo agli aspetti inerenti alle condizioni di iscrizione e alle procedure valutative. Inoltre, il tema della capitalizzazione deve sempre essere valutato insieme con il concetto della "continuità aziendale", in quanto il presupposto principale è proprio il funzionamento prospettico dell'azienda e la capacità della stessa di produrre reddito nel futuro in grado di assorbire i costi rinviati agli esercizi successivi. Un'adeguata previsione di "continuità aziendale" è conseguentemente la base per poter procedere alla capitalizzazione di costi, in particolare modo quelli di natura immateriale. Tali aspetti assumono ancora più rilevanza nel contesto economico in cui stiamo vivendo caratterizzato dai postumi della pandemia da Covid-19 e dalle difficoltà e incertezze economiche conseguenti alla guerra russo-ucraina. In tale contesto occorre quindi una certa prudenza e un'attenta valutazione dell'effettiva esistenza di tutti i necessari presupposti per procedere all'iscrizione di immobilizzazioni immateriali nel proprio bilancio, come più dettagliatamente precisato dal Principio contabile "Oic 24 - Immobilizzazioni immateriali".

Cosa sono le immobilizzazioni immateriali?

Gli asset intangibili, o immobilizzazioni immateriali, sono beni e attività privi di consistenza fisica, acquisiti o sviluppati internamente, sostenendo costi identificabili. Si tratta di costi capaci di trasformarsi in fonte di probabili benefici economici futuri. In alcune circostanze possono avere anche un proprio valore di mercato. Con il termine *intangible assets* si indica il complesso di risorse produttive prive di consistenza fisica che, esistendone i presupposti, sono suscettibili di valutazione economica, e pertanto idonei a essere iscritti in bilancio. Si tratta di fattori della produzione con utilità pluriennale a cui è possibile dare una quantificazione e un'identificazione. La mancanza di tangibilità, di per sé, renderebbe il perimetro entro cui possono essere comprese le immobilizzazioni immateriali,

potenzialmente illimitato; di conseguenza gli *standard setter* nazionali e internazionali si sono impegnati costantemente in un'opera di definizione e revisione delle norme secondo cui definire, rilevare, ammortizzare, svalutare e rivalutare questa categoria di risorse. Nella categoria delle immobilizzazioni immateriali rientrano quindi elementi di diversa natura e con diverse peculiarità.

Classificazione nell'ordinamento civilistico e nei Principi contabili nazionali

Nel nostro ordinamento, le immobilizzazioni immateriali vengono disciplinate in primo luogo dal codice civile, con gli articoli dal [2424](#) al [2428](#), e dal Principio contabile Oic 24, come già precisato precedentemente. Nel codice civile, sono previste alcune disposizioni di carattere generale relative ai principi di redazione del bilancio ([articolo 2423-bis](#), cod. civ.) e altre applicabili alla generalità delle immobilizzazioni (articoli [2424-bis](#), [2426](#) punti 1, 2, 3 e [2427](#), punti 2, 3-*bis*, cod. civ.) e, infine, specifiche disposizioni per le immobilizzazioni immateriali (articoli 2426, punti 5 e 6, 2427, punto 3, e 2428, punto 1, cod. civ.).

L'impianto normativo civilistico, tuttavia, non fornisce una definizione di immobilizzazione immateriale, ma propone un elenco dei beni iscrivibili nello schema dello Stato patrimoniale disciplinato dall'articolo 2424, cod. civ., dal quale questa può essere desunta, suddividendo la sottoclasse, BI immobilizzazioni immateriali, in varie voci.

Per il Legislatore civilistico, dunque, le categorie proposte per le immobilizzazioni immateriali, in accordo con il c.d. "*principio di destinazione*", che caratterizza lo schema dello Stato patrimoniale, sono le seguenti:

Classificazione delle immobilizzazioni immateriali (articolo 2424, cod. civ.)

- I. Immobilizzazioni immateriali
 1. costi di impianto e di ampliamento
 2. costi di sviluppo
 3. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
 4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili
 5. avviamento
 6. immobilizzazioni in corso e acconti
 7. altre

Dalla classificazione sopra riportata, sembra chiaro come il Legislatore civilistico italiano ponga delle condizioni piuttosto rigide alla possibilità di iscrivere beni immateriali nel bilancio di esercizio. Congiuntamente alla normativa civilistica, l'Oic ha pubblicato il Principio contabile n. 24 nel dicembre 2016, successivamente emendato in data 29 dicembre 2019 e in data 4 maggio 2022. Con riferimento alla classificazione secondo l'Oic 24, le immobilizzazioni immateriali comprendono:

- a) oneri pluriennali;
- b) beni immateriali;
- c) avviamento;
- d) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti;
- e) altre.

Con questa seconda classificazione, dunque l'Oic 24 si propone di riorganizzare le categorie previste dal codice civile sulla base della propria "natura" e sulla base di determinate caratteristiche specifiche condivise.

Presupposti per la capitalizzazione e differenza tra oneri pluriennali e beni immateriali

In primo luogo, secondo quanto previsto dalla disposizione dell'[articolo 2424-bis](#), cod. civ., possono essere ricompresi tra le immobilizzazioni dell'attivo di Stato patrimoniale solo quegli elementi destinati a essere utilizzati durevolmente, che non esauriscono il loro contributo alla generazione di benefici nell'esercizio in cui sono sostenuti, ma che produrranno il loro sostegno positivo nel corso degli esercizi futuri. Da questo assunto si evince come, per il Legislatore civilistico, l'iscrizione in bilancio di una immobilizzazione sia subordinata al possesso congiunto dei seguenti 2 requisiti:

1. l'utilità replicata nel tempo; e
2. il sostenimento di un acquisto a titolo oneroso.

Con riferimento a quest'ultimo elemento, occorre precisare che per la capitalizzazione della risorsa immateriale è necessario che sia stato sostenuto un onere, cioè un prezzo di acquisto, o costi per la costruzione interna o il sostenimento di spese pluriennali, che siano attendibilmente determinabili e oggettivi, cioè distintamente identificabili. Da questi elementi, quindi, si deduce come non sia consentita la capitalizzazione di fattori produttivi immateriali acquisiti a titolo gratuito per la mancanza di un costo di riferimento oltre che di altri attendibili elementi valutativi. Una volta definito se un'attività possiede le caratteristiche sopra descritte, si pone il tema della prima rilevazione, cioè le modalità di contabilizzazione iniziale di un *intangible asset*. Nel codice civile il sistema delle valutazioni previsto dall'[articolo 2426](#), cod. civ., è fondato sul concetto del costo storico e conseguentemente, come confermato anche dall'Oic 24, la regola generale di prima rilevazione delle immobilizzazioni immateriali si concretizza nel fatto che siano iscritte in contabilità al costo d'acquisto in caso di acquisto esterno o di produzione nel caso si tratti del risultato di una costruzione interna.

Le immobilizzazioni immateriali vengono solitamente distinte, da un punto di vista economico aziendale, in 2 categorie:

1. beni immateriali in senso proprio; e
2. oneri immateriali.

I primi si caratterizzano per essere identificabili e caratterizzati da diritti giuridicamente tutelati, ovvero diritti che legittimano le aziende che li hanno acquisiti a sfruttare i relativi benefici economici futuri in via esclusiva. Rientrano in questa categoria tipicamente:

- marchi;
- brevetti;
- diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- concessioni; e
- licenze.

Gli oneri pluriennali rappresentano, invece, una categoria di più difficile determinazione, in quanto si tratta di costi che in generale devono manifestare una utilità pluriennale, che però, non solo deve essere dimostrata, ma deve avere una correlazione oggettiva con i benefici futuri di cui godrà la società. Sempre ai fini dell'iscrizione di tali costi come immobilizzazione immateriale è, inoltre, necessario stimare la ragionevole certezza della loro recuperabilità sulla base di piani economici di medio termine, che mostrino che i ricavi futuri superano i costi di esercizio comprensivi della quota di ammortamento di tali oneri. Sono considerati oneri pluriennali tipicamente: i costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo, oltre a variegati altri oneri con le caratteristiche sopra descritte che vengono classificati, in via residuale, nella voce di Stato patrimoniale BI 7) "altri". Un altro aspetto distintivo degli oneri pluriennali rispetto ai beni immateriali e anche rispetto alla voce avviamento è rappresentato dalla previsione normativa circa la "facoltà" di procedere alla capitalizzazione di tali costi, senza che sussista un obbligo vero e proprio in tal senso. Tale flessibilità è riconosciuta in considerazione di un atteggiamento prudenziale dovuto, appunto, alla maggiore incertezza relativa alla stima della loro utilità futura sia in termini di benefici sia in termini di durata.

Costi di sviluppo

I costi di sviluppo sono definiti, nell'ambito del Principio contabile Oic 24, come quei costi sostenuti a seguito

"dell'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite nell'ambito di un piano o di un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati".

Si tratta di costi sostenuti prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione, ma relativi

alla fase successiva rispetto al processo di ricerca, finalizzata a migliorare prodotti e servizi già esistenti, o crearne di nuovi. In genere si tratta di costi collegati alla fase di progettazione e alla fase di prototipazione.

I costi di sviluppo comprendono diverse tipologie di costi, tra cui come precisato sempre dall'Oic 24 al § 26:

- i costi per la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione o l'utilizzo degli stessi;
- i costi per la progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia;
- i costi per la progettazione, la costruzione e l'attivazione di un impianto pilota che non è di dimensioni economicamente idonee per la produzione commerciale;
- i costi per la progettazione, la costruzione e la prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati;
- i costi per l'applicazione della ricerca di base.

Il principio contabile indica, inoltre, come, alla base del concetto di sviluppo, ci debba essere la ricerca, ovvero un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. L'aspetto progettuale però non è sufficiente a permettere la capitalizzazione, ma è necessario che sia relativo a prodotti o processi ben definiti, misurabili e identificabili, nonché tecnicamente fattibili.

Se si rispettano tali presupposti, rientrano tra i costi di sviluppo:

- costi del personale impegnato nella fase di sviluppo;
- costi di servizi impiegati nell'attività di sviluppo;
- quote di ammortamento di immobili, impianti e macchinari impegnati nell'attività di sviluppo;
- costi indiretti e altri costi, pur sempre se impiegati nell'attività di sviluppo.

I costi di sviluppo devono essere ammortizzati, con un metodo sistematico e razionale, in base alla loro vita utile, a partire dal momento in cui tali costi iniziano a produrre i relativi benefici. Nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni. Sempre in un'ottica di prudenza, finché l'ammortamento dei costi di sviluppo non è stato completato, il Legislatore ha previsto che possono essere distribuiti dividendi solo se, a bilancio, ci sono riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati.

È, inoltre, opportuno ricordare che se relativamente a tali tipologie di costi vengono ottenuti dei contributi, compreso il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo, gli stessi dovranno essere

contabilizzati come contributi in conto impianti in coerenza con quanto previsto dall'Oic 16, ovvero utilizzando il metodo diretto a diretta riduzione dell'immobilizzazione o utilizzando il metodo indiretto con l'iscrizione di un apposito risconto passivo.

Quando vengono capitalizzati costi di sviluppo, così come per i costi di impianto e ampliamento, in Nota integrativa è necessario specificare la composizione della voce, le ragioni dell'iscrizione e i rispettivi criteri di ammortamento. Nella relazione sulla gestione devono invece essere riportate, in un apposito paragrafo, le attività di ricerca e sviluppo ovvero spiegare il ruolo svolto da tali attività nell'ambito degli obiettivi globali dell'azienda e i risultati che ci si prefigge di raggiungere. A tal fine, in particolare, devono essere riportati nella relazione sulla gestione: l'ammontare complessivo dei costi sostenuti a tale titolo, l'ammontare dei costi capitalizzati con le relative motivazioni circa l'utilità futura che si ritiene di poter ottenere dal lancio delle rispettive attività e, infine, gli eventuali contributi o finanziamenti agevolati ottenuti sempre in relazione a tali oneri.

Avviamento

All'interno della terza categoria, secondo le disposizioni dell'Oic 24, si trova l'avviamento, voce BI 5); questo è definito come:

“l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivano da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni, aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione delle risorse in un sistema efficiente”.

Secondo un'autorevole interpretazione l'avviamento è la differenza tra il capitale di funzionamento, rilevato secondo valori correnti, e il capitale economico che viene calcolato in relazione alla futura redditività dell'azienda, intesa come bene economico e complesso. Esso non ha alcun significato se considerato disgiuntamente dal complesso aziendale cui si riferisce ed esprime attuazione del principio secondo cui l'azienda è considerata un sistema, ossia un insieme coordinato di componenti nell'ambito del quale si stabiliscono relazioni di interdipendenza. L'avviamento consiste dunque nel connubio di valori immateriali inscindibili, deputati a conferire al patrimonio aziendale un plusvalore che non è identificabile con un dato elemento; esso in definitiva rappresenta l'attitudine dell'azienda a generare utili in misura superiore a quella ordinaria.

L'avviamento può essere generato internamente o può essere acquisito a titolo oneroso in seguito all'acquisto di un'azienda o di un ramo d'azienda, oppure da un'operazione di conferimento, di fusione o di scissione. Il primo, ovvero quando l'avviamento viene generato internamente, è il frutto di una

gestione aziendale efficiente, e pertanto, privo di quei requisiti fondamentali per la sua rilevazione contabile. Il secondo si genera invece a seguito di un'operazione straordinaria ed è l'unico che trova rappresentazione nella sintesi del bilancio d'esercizio, in quanto comporta il sostenimento di uno specifico costo. A tal proposito, infatti, il § 55 dell'Oic 24 precisa che i requisiti da rispettare per potersi avere l'iscrizione dell'avviamento tra la voce immobilizzazioni immateriali nell'attivo dello Stato patrimoniale sono:

- acquisto a titolo oneroso;
- valore quantificabile, cioè misurabile, in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
- costituito all'origine da oneri e costi a utilità differita nel tempo, che garantiscono l'esistenza di benefici economici futuri, come il conseguimento di utili futuri;
- applicazione del principio della recuperabilità del relativo costo, a garanzia che non si sia in presenza di un cattivo affare.

Il suo valore di iscrizione è rappresentato dalla differenza tra prezzo complessivo sostenuto per acquisire l'azienda o il ramo d'azienda (o il valore di conferimento della medesima o il costo di acquisizione della società incorporata o fusa, o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria), e il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che vengono trasferiti. Tale valore deve essere ammortizzato, come stabilito dall'Oic 24 e anche dall'[articolo 2426](#), cod. civ., in base alla sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, deve essere ammortizzato entro un periodo di tempo non superiore a 10 anni. È bene sottolineare che la norma prevede che, *in primis*, sia determinata la vita utile dell'avviamento e solo quando questa non possa essere stimata attendibilmente si proceda all'ammortamento dell'avviamento lungo un periodo di 10 anni. La vita utile deve essere stimata in sede di rilevazione iniziale dell'avviamento e non può essere modificata negli esercizi successivi, tuttavia il valore dell'avviamento netto residuo, al termine di ogni esercizio, deve essere rivisto al fine di valutare la possibile esistenza di indicatori di riduzione del valore (i c.d. *trigger events*) che potrebbero portare a una svalutazione da imputare direttamente a Conto economico. Ai fini del calcolo della vita utile dell'avviamento, gli amministratori devono valutare le informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi allo stesso. Nel processo di stima possono essere presi in considerazione i seguenti parametri:

- il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare degli *extra* profitti legati alle sinergie generate dalla operazione di aggregazione aziendali;

- il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;
- la media ponderata delle vite utili delle principali attività acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale.

Qualora l'applicazione degli elementi precedenti determina una stima della vita utile dell'avviamento superiore ai 10 anni, occorrono fatti e circostanze oggettivi a supporto di tale stima. In ogni caso, l'Oic 24 suggerisce che la vita utile dell'avviamento non possa superare comunque i 20 anni. Ai sensi dell'[articolo 2426](#), cod. civ., punto 6 occorre ricordare che le motivazioni che portano alla definizione della vita utile dell'avviamento devono essere opportunamente indicate in Nota integrativa.

Costi di software

In considerazione del sempre maggiore ricorso alla tecnologia nell'ambito della gestione di ogni impresa, occorre fare chiarezza sulla capitalizzazione dei costi relativi alle innovazioni e/o miglioramenti tecnologici con particolare riferimento ai costi di *software*. In primo luogo, occorre precisare che, i costi relativi alla acquisizione di *software*, a titolo di proprietà o sulla base di una specifica licenza, rientrano nella definizione di beni immateriali. Nel caso di acquisizione del titolo di proprietà di un *software* o di sviluppo interno dello stesso che risulta tutelato giuridicamente da un diritto d'autore, i costi vanno classificati nei "*diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno*", mentre nel caso di acquisto di *software* sulla base di licenze con pagamento di un canone *una tantum*, il costo sarà classificato nelle "*concessioni, licenze, marchi e diritti simili*" specificando che, ovviamente, l'ammortamento in tale ipotesi dovrà avvenire sulla base della durata della licenza d'uso.

I costi per lo sviluppo interno di *software* non tutelato giuridicamente, per uso interno all'azienda o anche commissionato da terzi, rientra, invece, in una delle voci residuali da iscrivere, se ne sussistano i requisiti, nella voce "*altri*". Nella immobilizzazione possono essere compresi costi del personale come ad esempio, programmatori, spese per servizi e consulenze esterni e costi indiretti nella misura in cui siano tutti riferibili alla realizzazione del *software* ritenuto idoneo all'uso. Il momento da cui si iniziano a capitalizzare tali costi può variare a seconda del tipo e della natura del progetto sottostante. L'appendice A dell'Oic 24, al § A20, specifica che si possono avere 2 diverse situazioni:

1. un progetto specifico che si basa su una tecnologia provata come, ad esempio, una specifica contabilità del ciclo attivo o del ciclo passivo;

2. un progetto più ambizioso basato su una tecnologia non ancora sperimentata.

Nel primo caso i costi possono essere capitalizzati a partire dalla fase di fattibilità ovvero, quando inizia la fase di progettazione del sistema o è stato firmato un contratto con i terzi. Nel secondo caso, invece, la capitalizzazione dei relativi costi può iniziare solo quanto la fase di progettazione si è conclusa e si è accertato che il progetto è in grado di soddisfare le esigenze per cui è stato avviato.

I costi capitalizzati saranno poi ammortizzati in base alla presunta vita utile degli stessi, e, in considerazione della velocità con cui la tecnologia progredisce e diventa a sua volta obsoleta, è consigliabile effettuare alla fine di ogni esercizio una valutazione circa l'effettivo grado di utilizzo dello stesso in ambito aziendale nonché il correlato livello di economicità, e nel caso, procedere a una opportuna svalutazione straordinaria.

Occorre infine precisare che non sono capitalizzabili i costi per le consulenze informatiche e per le manutenzioni relative a sistemi già esistenti. Il *software* di base, ovvero, il costo del sistema operativo, essendo strettamente connesso all'*hardware* e non essendo separabile dalla macchina, viene trattato alla stessa stregua di un componente di una immobilizzazione materiale e capitalizzato ai sensi dell'Oic 16.

Ruolo del collegio sindacale e del revisore legale

Il ruolo, dei sindaci da un lato e dei revisori dall'altro, è sempre particolarmente gravoso nel caso di bilanci con valori di immobilizzazioni immateriali particolarmente significativi e rilevanti. L'incertezza legata all'utilità futura delle immobilizzazioni immateriali e il conseguente rischio di comportamenti di natura altamente discrezionale da parte dei redattori di bilancio ha determinato un atteggiamento estremamente prudentiale da parte del Legislatore, che ha subordinato la capitalizzazione di alcune fattispecie al consenso del collegio sindacale ove presente. In particolare, l'[articolo 2426](#), cod. civ. nei punti 5 e 6 richiede l'espresso consenso del collegio sindacale per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, dei costi di sviluppo e dell'avviamento. L'espressione di tale consenso viene generalmente inserita nell'ambito della relazione del collegio sindacale stesso ai sensi dell'[articolo 2429](#), cod. civ.. Nell'ambito della propria funzione di vigilanza ai sindaci, non incaricati della revisione legale, spetta un controllo sulla coerenza delle misure adottate e sulla conformità alle norme di legge. Più propriamente spetta invece al revisore legale entrare nel merito delle valutazioni effettuate e in particolare dell'esistenza dei presupposti per la capitalizzazione dei costi sia che si tratti di beni immateriali sia di oneri pluriennali, nonché della sussistenza della ragionevole recuperabilità.

Quest'ultima è strettamente correlata all'esistenza di piani economici finanziari sostenibili e, quindi, di un corretto utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio.

Master di specializzazione

ec Euroconference

Diretta web dal 21 febbraio

GESTORE DELLA CRISI D'IMPRESA

Curatore, commissario liquidatore e attestatore

Corso abilitante per l'iscrizione nel nuovo albo Gestori della Crisi, tenuto dal Ministero di Giustizia
Percorso Formativo di 44 ore che permette l'iscrizione all'Albo dei Gestori della Crisi ai sensi dell'art. 365 del D.Lgs. 14/2019, nel rispetto del D.M. 202/2014, del D.M. 75/2022 e delle Linee Guida emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura e tenendo conto della Circ. del Ministero della Giustizia n. 45/2023.

OFFERTA ADVANCE valida fino al 31.01.2023
€ 490 + IVA anziché € 1.000 + IVA
Quota non cumulabile con sconto Privilege e altre iniziative in corso

ACCEDI AL SITO

Per partecipare alla sede Web, è necessario disporre di un computer personale con webcam e audio perfettamente funzionanti

Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2023

I doveri degli organi sociali per la prevenzione e gestione della crisi nel nuovo Codice della crisi – La posizione di Assonime

Andrea Soprani - dottore commercialista e revisore legale

In precedenti contributi ci siamo occupati di fornire delle indicazioni operative sugli impatti che il Codice della crisi del luglio del 2022 ha sui doveri degli imprenditori/amministratori, sindaci e revisori. In questo articolo si esamina la posizione assunta da Assonime.

Premessa

La normativa che attiene alla gestione della crisi è stata indubbiamente una di quelle riforme giuridiche che hanno interessato un lunghissimo periodo di tempo, partito dai lavori della commissione Rordorf che sono sfociati nella prima versione del Codice della crisi del 2019, seguita dalla riforma della composizione negoziata e sfociata, anche su impulso della Direttiva europea sull'*Insolvency*, all'attuale versione del Codice.

In precedenti contributi si sono esaminati gli aspetti che, a giudizio dello scrivente, meritavano un approfondimento per ben delineare ruoli e responsabilità dei vari attori coinvolti nel presidio della continuità aziendale e, per ciò che attiene agli imprenditori e sindaci, alle doverose azioni di rimedio che devono essere attuate quando la crisi aziendale diventa manifesta.

Assonime, con la circolare n. 27/2021¹ è intervenuta di nuovo sul tema concentrandosi, in questo documento, sui doveri degli organi sociali per la prevenzione e gestione della crisi, fornendo alcune indicazioni e suggerimenti che vale pena esaminare criticamente.

La circolare Assonime

Il documento si sofferma, in particolare:

¹ Si tratta del documento dell'associazione del 21 novembre 2021 che ha come titolo "I doveri degli organi sociali per la prevenzione e gestione della crisi nel nuovo Codice della crisi".

- sulle nuove definizioni di crisi e di probabilità di crisi;
- sulle modifiche alla disciplina degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili in funzione della rilevazione tempestiva della crisi;
- sui doveri dell'organo di controllo nell'ambito del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi.

Di seguito nel dettaglio la posizione di Assonime su questi punti.

Nuova definizione di probabilità di crisi

Ad avviso dell'associazione, la leva principale attraverso cui la normativa sulla crisi di impresa innova il sistema è la modifica della nozione di crisi che viene ampliata per ricomprendere la situazione di probabilità di crisi. Testualmente la circolare indica:

“Queste novità comportano una nuova sistematizzazione delle fasi di difficoltà dell'impresa: una prima fase che può essere individuata nella probabilità di crisi; una seconda fase che è la crisi; una terza fase che è sempre costituita dall'insolvenza”.

Non appaiono meritevoli di commento le definizioni di crisi e insolvenza² in quanto immediatamente rinvenibili dalle definizioni di cui all'[articolo 2](#) del riformato Codice della crisi (di seguito anche Codice), quanto la graduazione delle varie fasi (probabilità crisi, crisi e insolvenza) e la loro correlazione con il concetto della continuità aziendale stante il fatto di un radicale cambio di posizione rispetto a quanto evidenziato, dalla stessa Assonime, nella circolare n. 19/2019³.

Va innanzitutto evidenziato che la nuova definizione di probabilità di crisi su cui il documento si sofferma non è scevra, a giudizio dello scrivente, di oggettive difficoltà interpretative e applicative.

Per facilitare la lettura si riporta il passaggio della circolare:

“Il Codice della crisi con il nuovo strumento della composizione negoziata stabilisce anche i presupposti in presenza dei quali è possibile ricorrervi, vale a dire quando l'imprenditore si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza. Viene quindi introdotto un nuovo concetto: la probabilità di crisi (c.d. precrisi) che si caratterizza per la

² Per facilitare la lettura si ricorda che, sulla base delle attuali definizioni normative per crisi deve intendersi: “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi” e per insolvenza: “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

³ La citata circolare indicava infatti, testualmente: “In conclusione, il Codice della crisi sembra riorganizzare, ai fini dell'applicazione dei vari istituti normativi, gli stadi di difficoltà dell'impresa distinguendo 3 fasi successive ascendenti: una prima fase – la perdita di continuità aziendale – che è lo stato primario di difficoltà; una seconda fase – la crisi – che costituisce un possibile sviluppo della perdita di continuità aziendale; una terza fase – l'insolvenza – che rappresenta il momento finale di una crisi divenuta irreversibile”.

sussistenza di uno squilibrio (patrimoniale o economico-finanziario), ma non tale da determinare la mancata copertura delle obbligazioni dei successivi 12 mesi con i corrispondenti flussi di cassa”.

Prima di commentare le difficoltà applicative di questo concetto, si vuole invece segnalare la giusta enfasi che Assonime evidenzia circa la necessità, da parte degli organi sociali, di agire prima che la crisi si renda manifesta, come già ampiamente commentato nei precedenti contributi dello scrivente sul tema, e che, oggi, trova una autorevole conferma dottrinale nella presente circolare che recita:

“Questa novità (NdA precrisi) si giustifica per la necessità di porre una maggiore attenzione al profilo di prevenzione della crisi che impone un monitoraggio dell’andamento sociale (realizzato attraverso l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile) e un dovere di pianificazione degli interventi anche in una fase antecedente a quella della crisi”.

Per esaminare il nuovo concetto di precrisi va ricordato che per l’attuale Codice una impresa è in crisi (e, quindi, ne derivano gli obblighi per gli amministratori/sindaci di attivarsi senza indugio⁴ sulla base dell’[articolo 2086](#), cod. civ.), quando nel presente non presenta posizioni scadute (nella prassi consolidata si ritiene tuttavia possibile l’esistenza del c.d. scaduto fisiologico⁵), ma, basandosi sulle previsioni finanziarie future (l’abusato concetto del *forward looking*) prevede di non poter onorare le obbligazioni presenti e previsionali dei successivi 12 mesi.

Se, invece, nel presente, non onora le obbligazioni alla loro regolare scadenza, risulta difficile, stante il tenore letterale delle norme, parlare di crisi, ma sarebbe più proprio parlare di insolvenza, rendendo di converso manifesto che gli amministratori/sindaci non si sono attivati efficacemente per prevenire la crisi.

Veniamo ora alle difficoltà applicative del concetto di precrisi evidenziato dall’associazione.

Come detto sopra vi è precrisi quando è presente uno squilibrio (patrimoniale o economico-finanziario), ma non tale da determinare la mancata copertura delle obbligazioni dei successivi 12 mesi con i corrispondenti flussi di cassa.

Le difficoltà applicative di individuare uno stato di precrisi nascono dalla possibile individuazione di quando possa originarsi uno squilibrio (quindi, uno stato di oggettiva mancanza di equilibrio) senza che questo possa inficiare il pagamento delle obbligazioni prevedibili nei prossimi 12 mesi.

⁴ Va sottolineato che l’articolo 2086, cod. civ. richiede l’attivazione senza indugio degli amministratori indipendentemente e prima che gli stessi ritengano, una volta analizzata la severità della crisi, di azionare uno degli strumenti di composizione della crisi previsti dall’ordinamento.

⁵ In dottrina lo scaduto fisiologico, detto anche leva commerciale, è quella parte dello scaduto che l’azienda può permettersi senza che questo comporti un deterioramento delle relazioni con i creditori.

Va innanzitutto ricordato che tale concetto viene formulato all'interno dell'[articolo 12](#), Codice che tratta della composizione negoziata della crisi dove si legge:

“L'imprenditore ... può chiedere la nomina di un esperto ..., quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa”.

Trattandosi dell'istituto della composizione negoziata, quindi di uno strumento legislativo esterno all'impresa, per il quale sono poi fissati anche i c.d. segnali di allarme, tutti costituiti dall'esistenza di debiti scaduti⁶, apparirebbe più proprio considerare che, in questi casi, sarebbe stato più opportuno, a giudizio dello scrivente, togliere come minimo la dicitura crisi e lasciare solo quella dell'insolvenza per non ingenerare confusioni applicative dell'istituto.

Anzi, visto che dalla definizione attuale di insolvenza (lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), la rende presente e non solo probabile in presenza di posizioni scadute, sarebbe stato forse più opportuno, sempre nell'ottica di non generare fraintendimenti, togliere anche il concetto di cosa ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza limitando quindi la casistica di ricorso alla nomina dell'esperto all'evidenza dell'esistenza, sulla base dei citati segnali di allarme, di uno stato di insolvenza, tuttavia reversibile, come si evince chiaramente dalla dicitura risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa⁷.

Giova, infatti, ricordare che i concetti di squilibrio declinati dalla dottrina aziendalistica sono i seguenti:

Squilibrio		
Patrimoniale	Economico	Finanziario
Passività maggiori delle attività	Costi maggiori dei ricavi	Entrate minori delle uscite
Ne consegue		
Patrimonio netto negativo	Perdita	Incapacità onorare obbligazioni

Risulta agevole pensare che, se nell'ambito delle previsioni finanziarie di 12 mesi risultino uno o più mesi nei quali le entrate appaiono inferiori alle uscite sia questo il caso di uno squilibrio finanziario temporaneo tuttavia non meritevole di configurare né uno stato di crisi né forse uno stato di probabilità di crisi che giustifichi il ricorso all'esperto, visto che nell'orizzonte temporale di 12 mesi le criticità

⁶ Essi riguardano: a) i debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) i debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) le esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di 60 giorni che rappresentino almeno il 5% delle esposizioni; d) i ritardi nei pagamenti che determinano l'attivazione degli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati.

⁷ Va tuttavia segnalato, come si commenterà in seguito, che l'aver inserito la possibilità di accedere alla composizione negoziata (strumento pensato principalmente per tentare di risolvere una crisi conclamata sfociata in insolvenza) crea una possibilità per l'imprenditore di fare ricorso a un esperto esterno anche in casi di criticità molto lievi rispetto alla vera crisi e insolvenza.

appaiono di probabile soluzione tramite il presidio dei flussi finanziari che l'organo amministrativo dovrà effettuare e delle eventuali azioni correttive che dovrà apportare in caso in cui le previsioni dovessero, a consuntivo, mostrarsi più negative dei dati previsionali.

Su questi temi, appare invece, a giudizio dello scrivente, più esaustiva e adeguata l'interpretazione di cosa sia la crisi nell'attuale impianto normativo fornita dalla Cassazione nella relazione n. 87 del 15 settembre 2022 come pure le indicazioni su quando sia possibile accedere, secondo le regole normative, a uno degli strumenti di soluzione della crisi.

Per ciò che attiene alla crisi appare molto efficace l'indicazione là contenuta che recita: “... *la crisi viene definita nel nuovo Codice in funzione prospettica, come probabilità di futura insolvenza*” come pure efficaci le indicazioni che:

“Dall'altro, il termine di 12 mesi (rispetto a una prima versione incentrata su un orizzonte temporale semestrale) sembra andare nella direzione di un irrigidimento del presupposto della crisi, come concetto che “guarda più lontano”, rendendo irrilevanti meri scostamenti finanziari temporanei che l'impresa sia in grado di riassorbire entro l'esercizio annuale” e “Tale situazione (NdA insolvenza) viene però dal nuovo codice differenziata rispetto allo stato di crisi, ritenuto presupposto oggettivo sufficiente per accedere agli strumenti di soluzione appunto della crisi di impresa diversi dalla liquidazione giudiziale, come piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo e nuovo piano di ristrutturazione soggetto a omologazione”.

Ne risulta che, in situazioni di precrisi (quindi, non di probabile insolvenza stante la capacità dell'impresa di onorare le obbligazioni nei prossimi 12 mesi risultante dalle previsioni elaborate), l'organo amministrativo dovrà attivarsi per trovare soluzioni interne di aggiustamento delle previste criticità finanziarie temporanee che emergono dalle previsioni e dovrà, come giustamente ricordato anche dalla Cassazione, decidere, quando la crisi sia manifesta, se fare ricorso o meno a uno strumento legislativo di regolazione della crisi assumendosi, ben prima della manifestazione dei segnali di allarme previsti dalla normativa, gli oneri che tale delicata decisione comporta, stante il fatto che dai dati previsionali emerge già una probabile insolvenza.

Ancora più critica è la declinazione della situazione di precrisi in casi di squilibri patrimoniali e/o economici.

Si deve innanzitutto supporre che essi non comportino anche squilibri finanziari non risolvibili nei 12 mesi, il che presuppone che la società abbia una solidità finanziaria in grado di assorbire gli squilibri finanziari che si generano da una gestione non profittevole, prendendo atto tuttavia, che se così fosse, lo squilibrio economico sarebbe irrilevante ai fini della manifestazione di uno stato di crisi, mentre

quello patrimoniale (patrimonio netto negativo) pur essendo irrilevante ai fini della crisi finanziaria, richiederebbe, stante le attuali regole normative sulla perdita del capitale, un'attivazione senza indugio da parte degli amministratori per richiedere ai soci il ripristino del capitale almeno ai minimi legali.

Da quanto esposto, giova pertanto riassumere quale debba essere il comportamento virtuoso dell'imprenditore/amministratore in caso di crisi e, di conseguenza, quali siano i comportamenti che il sindaco deve tenere in caso di criticità non risolte dall'intervento/mancanza di intervento degli stessi. Il fulcro dell'attività ai fini del presidio della crisi deve essere pertanto l'emersione di criticità che possano sfociare nella crisi o, peggio, nella perdita della continuità aziendale.

A tal fine risulta indispensabile:

- la redazione di previsioni finanziarie a 12 mesi;
- la necessità di fare le suddette previsioni finanziarie con periodicità tanto più ravvicinata quanto più dalle stesse si manifestino criticità;
- la necessità di adottare azioni di rimedio di fronte alle criticità, sia interne, quando ritenute possibili e teoricamente idonee a risolvere le criticità previste, sia esterne, tenuto conto che la citata stesura dell'[articolo 12](#), Codice consente l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi anche quando vi sia non la crisi ma la probabilità di crisi, creando quindi situazioni che la Cassazione stessa definisce *borderline* in quanto sarebbe ragionevole presumere che situazioni di precrisi possano essere tranquillamente gestite dagli amministratori e non da un esperto esterno.

Il sindaco dovrà, nell'ambito dei suoi preesistenti doveri di vigilanza descritti nell'[articolo 2403](#), cod. civ., accertarsi che le previsioni finanziarie siano disponibili e ragionevoli, nell'ambito di una più ampia vigilanza sull'adeguatezza e concreto funzionamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, e reagire, con i poteri a lui attribuiti per legge, in caso di significative criticità non risolte dagli amministratori.

Stante l'attuale impianto normativo, che prevede la facoltà e non l'obbligo da parte degli amministratori di accedere agli strumenti di regolazione della crisi, e l'esclusività di accesso a questi strumenti solo in capo al debitore⁸ e non anche su richiesta del sindaco, non va sottaciuta la delicatezza della posizione del sindaco.

In capo al sindaco, infatti, rimangono solo 2 incisivi poteri, quando ritenuti adeguati e applicabili.

Il ricorso all'[articolo 2409](#), cod. civ., e la richiesta di liquidazione giudiziale.

⁸ L'articolo 37, comma 1, Codice, infatti, recita: "La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore".

Sul primo, neanche Assonime ha fornito indicazioni operative chiare su quando sia consigliato il ricorso o meno alla denuncia al Tribunale e appare evidente come la richiesta di liquidazione giudiziale debba essere considerata l'estrema *ratio* per il sindaco e non sempre scevra di esenzione di responsabilità quando non sia conseguente a una già esperita e intensa attività di censura dell'operato degli amministratori.

Con grande umiltà, stante la delicatezza del tema, si cercherà di delineare alcuni suggerimenti pratici su questi aspetti.

L'attivazione dell'articolo 2409, cod. civ. e la richiesta di liquidazione giudiziale

Va innanzitutto preso atto che le sentenze dei Tribunali sul tema di mancata adeguatezza degli assetti, tra cui tra le più rilevanti ai nostri fini, appare quella del Tribunale di Cagliari del gennaio 2022, enfatizzano il fatto che la mancanza di adeguati assetti organizzativi sia di per sé stessa una grave irregolarità meritevole dell'azionamento dell'[articolo 2409](#), cod. civ., indipendentemente dalla presenza o meno di uno stato di crisi.

I giudici cagliaritari esprimono questo concetto in maniera molto esplicita nella sentenza indicando, testualmente:

“La giurisprudenza ha già affermato che la mancata adozione di adeguati assetti da parte dell'organo amministrativo di una impresa in crisi costituisce una grave irregolarità che impone la revoca dell'organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario (Tribunale Milano, 18 ottobre 2019; Tribunale Roma 15 settembre 2020). Ritiene il Tribunale che altrettanto (se non più) grave sia la mancata adozione di adeguati assetti di una impresa in situazione di equilibrio economico finanziario. Gli adeguati assetti, infatti, sono funzionali proprio a evitare che l'impresa scivoli inconsapevolmente verso una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all'organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune. Del resto, una volta manifestatasi la crisi, sfuma la gravità dell'adozione di adeguati assetti e viene in massimo rilievo, invece, la mancata adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per fronteggiarla. In altri termini, la violazione dell'obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perché, del resto, proprio in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili, amministrative”.

Ne consegue che il sindaco sia più che legittimato a richiedere l'intervento del Tribunale nelle situazioni in cui giudichi inadeguato l'assetto organizzativo e, si presti attenzione, quando questo sia ritenuto non

adeguato in funzione degli obblighi dell'[articolo 2086](#), cod. civ., che sono più ampi rispetto ai soli fini della prevenzione della crisi, stante la constatazione che tale articolo istituisce l'obbligo "*anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale*" e non solo per tale fine.

Tale potere va pertanto declinato tenendo anche conto del noto concetto dell'agire senza indugio proprio dell'attività di vigilanza del sindaco nei casi in cui emergano criticità dalle sue verifiche, per evitare che il ricorso all'[articolo 2409](#), cod. civ., appaia tardivo e da ciò ne consegua una più o meno ampia responsabilità del sindaco.

Si deve pertanto consigliare, allo stato attuale, un'adeguata attività preliminare del sindaco in sede di accettazione dell'incarico, per molti aspetti auspicabilmente simile all'obbligatoria acquisizione di informazioni che deve svolgere il revisore prima di presentare la sua proposta di revisione, nella quale si acquisisca almeno una conoscenza generale degli assetti organizzativi della società, che consenta al sindaco di giudicare, almeno per ciò che attiene al presidio della crisi, se la società è già strutturata in tal senso (dovrebbe essere sulla carta così visto che il nuovo articolo 2086, cod. civ., è in vigore dal marzo 2019), abbia, in alternativa, un piano concreto di sistemazione delle carenze con tempi di attuazione ragionevolmente condivisibili dal sindaco, o presenti gravi carenze senza che la società disponga di nessun piano concreto di sistemazione delle stesse.

Risulta evidente che nel primo caso tra quelli descritti, non vi sarà alcun problema ad accettare l'incarico, nel secondo probabilmente nessun problema ma un attento presidio del rispetto dei tempi previsti per la sistemazione delle carenze individuate negli assetti, nel terzo una sincera riflessione sull'opportunità di accettare l'incarico.

Questo perché è di tutta evidenza che mentre nel secondo caso la società, seppur con ritardo rispetto agli obblighi normativi, porrà in essere le azioni correttive necessarie a evitare l'azionamento dell'articolo 2409, cod. civ., da parte dei sindaci, nel terzo, il rispetto del prerequisite del senza indugio, richiederebbe un azionamento immediato del controllo giudiziario dopo la nomina.

Ne consegue che tutte le volte che il sindaco, pur consapevole dell'assenza di un adeguato assetto, dovesse azionare l'articolo 2409, cod. civ., quando oramai lo stato di crisi è manifesto, sarà quasi sempre censurato vista la tardività della sua reazione rispetto agli obblighi di legge che attengono alla sua funzione.

Ancora più delicato, per il sindaco appare il ricorso alla liquidazione giudiziale.

Questo specie se si considera il passaggio della Cassazione sul tema che ha scritto:

“Se pure è vero che la norma è stata criticata da chi ritiene che questo sistema di segnalazione sia assai più blando della c.d. “allerta interna” prevista in origine dal Codice, va pure detto che essa risponde a esigenze di “autoresponsabilizzazione” degli imprenditori e che, dall’altro, non si deve dimenticare che il nuovo Codice prevede all’articolo 37, comma 2 la legittimazione attiva dei sindaci a poter richiedere direttamente il fallimento (rectius apertura della liquidazione giudiziale) dell’impresa cui sono preposti, così da “chiudere” comunque il cerchio nell’ipotesi in cui la loro segnalazione restasse “lettera morta” e la crisi sfociasse in una vera e propria situazione di insolvenza”.

Sembra evidente l’esortazione della Cassazione a richiedere la liquidazione giudiziale nel caso in cui il sindaco dovesse concludere che *“la crisi possa sfociare in una vera e propria situazione di insolvenza”*.

Tuttavia, tale affermazione non appare di così semplice e immediata applicazione pratica.

Si ragiona sul fatto che se l’accesso alla composizione negoziata può essere ritenuta non tardiva anche in presenza dei segnali di allarme di cui all’[articolo 3](#), Codice (quindi, esistenza di debiti scaduti), e la conseguente constatazione che l’azienda si trovi giuridicamente in una situazione di insolvenza, seppur ritenuta reversibile, risulta concretamente difficile capire perché l’esortazione alla richiesta di liquidazione giudiziale venga suggerita al sindaco affinché la crisi non sfoci in una vera e propria insolvenza.

Non è certo possibile dare linee guida generali che siano valide in qualsiasi contesto e possano tenere il sindaco scervo da azioni di censura.

Tuttavia, appare allo scrivente ragionevole consigliare al sindaco di:

- agire con azioni di sollecito formale (anche tramite ricorso all’azionamento dell’[articolo 2406](#), cod. civ.) tutte le volte che emergono criticità e ben prima che si manifesti una crisi nella accezione propria del Codice;
- valutare la messa in liquidazione volontaria della società su sua richiesta quando ne ricorrano le condizioni previste dal codice civile al fine di garantire la conservazione del patrimonio sociale;
- valutare l’azionamento dell’[articolo 2409](#), cod. civ, quando vi sia almeno un fondato sospetto di una grave irregolarità;
- procedere alla richiesta di liquidazione giudiziale cercando, in questo caso, almeno di anticipare eventuali richieste da parte dei creditori (ad esempio, banche, fornitori).

Modifiche alla disciplina degli assetti organizzativi

La circolare Assonime si sofferma lungamente su questo aspetto indicando i punti centrali che prima l’[articolo 2086](#), cod. civ., e poi il Codice della crisi (limitatamente al presidio della crisi) hanno indicato.

Non ci si sofferma su questi punti visto che il tema è stato lungamente trattato e commentato in precedenti contributi.

Si sottolinea solo che la stessa associazione, che, come evidenziato sopra, si è soffermata particolarmente specie sulle modifiche alla disciplina degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, indica tuttavia che:

“Nei primi commenti delle nuove norme emerge che le procedure adeguate dovrebbero riguardare almeno: l'individuazione di funzioni, compiti e linee di responsabilità, l'esercizio effettivo dell'attività decisionale da parte dei soggetti preposti, la completezza, tempestività, attendibilità ed efficacia dei flussi informativi generati, l'esistenza l'aggiornamento e la diffusione effettiva delle direttive e delle procedure aziendali, la gestione dei rischi e del sistema di controllo, la verifica dell'adeguata competenza del personale preposto alle diverse funzioni, ivi inclusi i consiglieri di amministrazione, la redazione di report trimestrali da parte degli amministratori, previsioni di tesoreria a 12 mesi”

indicando pertanto dei requisiti di minima che sono più ampi dei requisiti necessari al solo presidio della crisi confermando, pertanto, il dovere degli amministratori di dare corso all'obbligo previsto dall'[articolo 2086](#), cod. civ..

Altri aspetti

Si segnalano 2 altri aspetti di sintesi.

Il primo relativo alla possibilità o meno da parte del sindaco di richiedere una situazione di tesoreria mensile dove Assonime, testualmente ritiene:

“Ora il primario organo sociale cui spetta monitorare il prevedibile andamento gestionale e il connesso equilibrio finanziario è l'organo amministrativo. Ecco che la scansione temporale delle informazioni previsionali a favore dei sindaci non potranno che essere quelle delineate anche per il CdA. Si tenga conto che il collegio sindacale partecipa alle riunioni dell'organo amministrativo, acquisendo in tali sedi le medesime informazioni del consiglio. Non vi è spazio in altre parole per un set informativo speciale per i sindaci diverso da quello previsto per il CdA che, per le società quotate, si realizza tramite l'articolato sistema di flussi informativi illustrati nel paragrafo precedente. In tale contesto, non trova posto un'informativa mensile di liquidità che non viene considerata uno strumento operativo di gestione utile. Una cadenza temporale più ravvicinata e riferita alla liquidità potrebbe forse trovare una sua giustificazione non tanto nelle situazioni ordinarie ma quando la società si trova in uno stato di crisi”.

Pur ritenendo condivisibile la redazione di un'elaborazione di un *budget* di tesoreria più frequente in situazioni di crisi si ritiene di dissentire sul fatto che l'organo di controllo non possa, vista la sua funzione di presidio dei principi di corretta amministrazione, richiedere qualsiasi elaborato e informazione che ritenga utile allo scopo in qualsiasi caso indipendentemente e sicuramente prima che la crisi sia manifesta.

Da ultimo, come già ricordato, si registra un radicale cambio di posizione di Assonime sulla continuità aziendale rispetto alla posizione assunta nella circolare n. 19/2019.

L'associazione riteneva che vi fossero 3 fasi successive ascendenti:

- una prima fase – la perdita di continuità aziendale - che è lo stato primario di difficoltà;
- una seconda fase – la crisi – che costituisce un possibile sviluppo della perdita di continuità aziendale;
- una terza fase – l'insolvenza – che rappresenta il momento finale di una crisi divenuta irreversibile.

Ora le fasi sono quella della precrisi, crisi e insolvenza segnalando che, a loro avviso e sulla base del nuovo Codice il concetto della continuità e crisi si sono avvicinate pur sottolineando che:

“Rimangono però alcune differenze in merito agli elementi che fondano la sussistenza di tali situazioni: mentre la nozione di crisi sembra delineata dal Legislatore con riferimento essenzialmente a dati di natura quantitativa, la continuità aziendale considera anche elementi qualitativi quali quelli di natura gestionale. Vi è poi chi ha espresso l'opinione per cui l'assenza di prospettive di continuità aziendale si riferisce a una situazione più grave della crisi che prospetta un'insolvenza irreversibile”.

Visto che per la definizione della continuità aziendale lo stesso documento richiama il principio di revisione Isa 570, si sottolinea che la presenza anche solo degli indicatori economico e finanziari⁹ di tale Isa rivelano la presenza di un insolvenza e non di una crisi nella odierna definizione del Codice palesando quindi una situazione di crisi non solo prevedibile ma conclamata, tuttavia non sempre irreversibile (rappresentando incertezze, come indicato dall'Isa che, come tali, possono risolversi in modo negativo o positivo).

In conclusione, e a giudizio dello scrivente, una corretta scansione di questo delicato tema dovrebbe prevedere:

⁹ Gli indicatori finanziari dell'Isa 570 sono: situazione di *deficit* patrimoniale o di capitale circolante netto negativo; prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso, oppure, eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine; indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori; bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi; principali indici economico-finanziari negativi; consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa; incapacità di pagare i debiti alla scadenza; incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “*a credito*” alla condizione “*pagamento alla consegna*”; incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, ovvero, per altri investimenti necessari.

- l'emersione di criticità ma non tali da inficiare il pagamento delle obbligazioni nei prossimi 12 mesi (precrisi);
- la constatazione di una previsione di crisi (basata su un orizzonte prospettico di 12 mesi);
- l'insolvenza o crisi conclamata (o, se si vuole, l'esistenza di incertezze più o meno significative sulla continuità aziendale) quando emergono degli scaduti patologici;
- l'insolvenza irreversibile,

ricordando, come giustamente sottolineato anche dall'associazione, che gli amministratori e i sindaci, nel rispetto dei loro rispettivi ruoli e responsabilità, dovranno, senza indugio, attivarsi già dall'emersione delle prime criticità (precrisi) e, se esse dovessero sfociare nella crisi, dovranno continuare ad agire per il ripristino della continuità aziendale anche attraverso l'auspicabile ausilio degli strumenti di regolazione della crisi previsti dall'ordinamento per evitare che essa sfoci nella liquidazione giudiziale dell'impresa.

Considerazioni conclusive

Gli imprenditori/amministratori hanno un ruolo primario nell'istituzione di adeguati assetti organizzativi che siano efficaci anche a prevenire la crisi aziendale.

Va tuttavia considerato che il sindaco ha da sempre un ruolo centrale nell'attività di controllo dell'operato degli amministratori e i suoi doveri di vigilanza, regolati dall'[articolo 2403](#), cod. civ., sono molto ampi.

Tra tutti questi doveri il Codice enfatizza il ruolo del sindaco nella prevenzione ed emersione della crisi che appare un di cui del più ampio e previgente dovere di verifica di adeguatezza e concreto funzionamento degli assetti organizzativi e del sistema di controllo interno.

È necessario che ogni sindaco rifletta sul cambio di ottica che il Codice ha introdotto nella definizione della crisi che oggi si basa su una visione prospettica a 12 mesi dei flussi finanziari per intercettare precocemente le criticità e avviare soluzioni interne o esterne delle stesse che limitino l'impatto negativo che una crisi aziendale ha sui creditori aziendali e sul sistema economico generale.

Tale visione prospettica richiede al sindaco una più profonda capacità professionale nell'esaminare la ragionevolezza delle previsioni ed enfatizza la necessità di una sua azione tempestiva di fronte a criticità per evitare sue responsabilità sul tema.


Va, inoltre, preso atto che le sentenze dei Tribunali che si sono succedute dall'introduzione nel nostro ordinamento del nuovo [articolo 2086](#), cod. civ., evidenziano come la mancanza di adeguati assetti

organizzativi sia, indipendentemente dalla presenza o meno di una crisi aziendale, una grave irregolarità degli imprenditori/amministratori, meritevole dell'azionamento dell'[articolo 2409](#), cod. civ.. È, quindi, opportuno che ogni sindaco valuti come prioritaria la verifica di adeguatezza e concreto funzionamento degli assetti organizzativi e del sistema di controllo interno e si azioni per cercare di risolvere eventuali criticità.

È, inoltre, necessario che la verifica di ragionevolezza dei dati previsionali e consuntivi periodici diventi anch'essa una priorità nell'ambito delle verifiche periodiche di vigilanza.



Da ultimo il sindaco deve tenere presente che ha il potere di chiedere la liquidazione giudiziale della società quando la crisi sia così ampia e le azioni degli amministratori per il suo superamento così deboli da richiedere una sua forte posizione di censura.

Special Event

 **Euroconference**
Centro Studi Tributari

Special Event Lavoro di 1 giornata intera - Diretta web

REGOLE DI BASE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI REVISIONE CONTABILE IN VISTA NOMINA SU NANO IMPRESE

 23 febbraio 2023  09.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

ACCEDI AL SITO

Per partecipare alla sede Web, è necessario disporre di un computer personale con webcam e audio perfettamente funzionanti

Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2023

Obblighi formativi revisore

Andrea Soprani - dottore commercialista e revisore legale

L'inizio di un nuovo triennio di formazione obbligatoria fornisce lo spunto per fare il punto sugli obblighi formativi che ricadono sul revisore legale dei conti.

Premessa

Non rappresenta certo una novità constatare che l'attività di revisione legale del bilancio sia una delle attività di controllo maggiormente soggette a prescrizioni e a regole, certamente più ampie e severe, ad esempio, di quelle delineate dalle norme di comportamento per la professione di sindaco.

Non meraviglia quindi che, per poter svolgere questa professione sia necessario, non solo acquisire il titolo di revisore legale tramite il sostenimento di un esame specifico, ma anche essere sottoposti a un percorso di formazione professionale continua secondo le regole che il Mef, ente preposto al presidio e vigilanza della attività di revisione legale, fissa annualmente tramite l'elaborazione di un apposito programma.

Questo perché l'istituto della revisione contabile deve garantire che il lavoro di revisione legale sia svolto da personale competente e adeguatamente formato al fine di garantire al terzo l'attendibilità e la correttezza del bilancio d'esercizio delle società sottoposte all'obbligo di revisione in modo che essi possano prendere delle decisioni economiche consapevoli sulla base dei numeri e della informativa che la società riporta nel suo bilancio.

Questo obiettivo importantissimo dal punto di vista del sistema economico generale è ulteriormente rafforzato dal fatto che il revisore legale sarà sottoposto a un controllo di qualità esterno che, attraverso l'esame delle carte di lavoro che il revisore ha elaborato nello svolgimento del suo incarico, concluderà sulla professionalità del revisore stesso provvedendo, in caso di carenze o deviazione dalle regole di legge o degli Isa, all'irrogazione di sanzioni sia deontologiche sia pecuniarie.

Di seguito si offre una panoramica delle regole di base fissate per la formazione professionale continua del revisore.

Le regole della formazione

Gli iscritti al Registro dei revisori legali devono, indipendente dalla sezione in cui sono iscritti (A o B), partecipare a corsi professionali di formazione di 20 ore annue, per un totale di 60 ore nel triennio.

Vale la regola secondo cui un'ora di partecipazione equivale a un credito.

È esclusa la possibilità di comunicare una frazione di credito (per esempio, 0,5 crediti). In caso di eventi la cui durata non fosse un numero intero di ore (per esempio, 3 ore e 30 minuti), l'ente formatore valuterà se arrotondare il credito maturato per eccesso o per difetto, nei limiti della ragionevolezza e della correttezza (per esempio, è esclusa la possibilità di riconoscere 8 crediti per un corso di 7 ore diviso in 2 parti di 3 ore e 30 minuti, attribuendo a ciascuna parte 4 crediti).

Le materie e gli argomenti oggetto dei corsi devono essere corrispondenti a una o più delle materie o degli argomenti di cui al programma annuale del Mef.

In aggiunta la metà delle ore previste (10) devono essere relative a materie caratterizzanti la revisione dei conti (c.d. codici A dell'elenco di cui al programma annuale), ovvero relative alle seguenti materie:

- gestione del rischio e il controllo interno;
- principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale;
- disciplina della revisione legale;
- deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione.

Va inoltre ricordato il fatto che, per i revisori legali iscritti al Registro nel corso dell'anno, l'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.

I revisori possono fruire della formazione rivolgendosi a 3 diverse categorie di soggetti:

1. enti accreditati dal Mef;
2. Mef;
3. ordini professionali, se il revisore è un professionista iscritto a un albo, oppure la società di revisione della quale il revisore sia collaboratore o responsabile della revisione, in ragione della possibilità di riconoscere la formazione organizzata da tali soggetti stessi.

L'elenco delle società e degli enti accreditati alla formazione è pubblicato e costantemente aggiornato nell'apposita sezione dedicata sul sito istituzionale della revisione legale.

Come detto, i corsi di formazione frequentati dai professionisti presso gli ordini professionali di appartenenza (ad esempio, ordine dei dottori commercialisti) sono riconosciuti ai fini della formazione continua dei revisori legali.

L'[articolo 5](#), D.Lgs. 39/2010 prevede al comma 10 che la formazione acquisita dagli iscritti al Registro presso gli albi professionali di appartenenza sia riconosciuta equivalente, purché sia conforme al programma di aggiornamento professionale adottato con determina del ragioniere generale dello Stato n. 17461 del 27 gennaio 2020, consultabile sul sito istituzionale della revisione legale.

Si tenga presente che sono validi anche i corsi frequentati presso altri ordini territoriali, purché regolarmente trasmessi al Registro.

Va, invece, sottolineato che, i revisori legali non iscritti a un ordine professionale non maturano automaticamente i crediti per la partecipazione a eventi organizzati dagli ordini, ma solo se l'ordine ha provveduto a un separato accreditamento del corso presso il Mef secondo le modalità ordinarie, posto che la convenzione sottoscritta, ad esempio, dal Cndcec e dal Mef, valida dal 2021, non prevede la possibilità diretta per gli ordini territoriali e per il Cndcec di erogare le attività formative anche in favore dei revisori legali non iscritti all'albo. Ne consegue che, in questo caso, (revisore non iscritto ad alcun ordine professionale ma solo al Registro dei revisori) i crediti saranno validi ai fini della formazione obbligatoria del revisore se e solo se l'ordine e/o l'ente formatore avranno provveduto anche a un accreditamento separato del corso al Mef.

Le comunicazioni al Registro, nel caso di corsi erogati da ordini professionali e/o da un ente formatore accreditato sono a carico dell'ordine e/o ente e non del professionista. Pertanto, il singolo revisore non potrà mai procedere direttamente al riconoscimento di crediti in quanto il Mef ha escluso la possibilità di riconoscere crediti sulla base delle istanze dei partecipanti ai singoli eventi formativi.

Vale la pena ricordare che i crediti maturati come revisore sono validi anche ai fini della formazione professionale continua dell'iscritto a un ordine professionale, stante la convenzione intercorsa tra Mef e ordini professionali.

A titolo esemplificativo, quindi, i 20 crediti maturati come revisore saranno validi ai fini della maturazione dei 90 crediti necessari per l'assolvimento triennale dell'obbligo formativo degli iscritti all'Odcec come pure, viceversa, i crediti formativi maturati dall'iscritto all'Odcec nelle materie B e C saranno considerati utili all'assolvimento della formazione delle 10 ore non A delle 20 previste per la formazione dei revisori legali.

Ai fini della formazione professionale del Mef, a differenza di quanto avviene sempre ad esempio, per il Cndcec, non è prevista nessuna deroga alla formazione continua annuale.

Questo perché l'[articolo 5](#), D.Lgs. 39/2010 non prevede esoneri all'obbligo formativo nei casi di infermità, maternità, età, etc.. Sono esentati dall'obbligo formativo soltanto i revisori legali sospesi dal Registro ai sensi degli articoli [24](#), comma 1, lettera e) e [24-bis](#), D.Lgs. 39/2010, relativamente al periodo della sospensione.

Tuttavia, lo stesso Mef, nella sezione *faq*, indica che, in sede di accertamento della violazione dell'obbligo formativo, la commissione centrale per i revisori legali può, a norma dell'[articolo 11](#), D.M. 135/2021, prendere in considerazione, se adeguatamente comprovate, situazioni di oggettiva

impossibilità ad assolvere l'obbligo formativo relative a patologie permanenti o temporanee gravemente invalidanti e alla maternità.

Non si tratta tuttavia di un obbligo ma di una facoltà per la commissione centrale e quindi ne va tenuto conto qualora si ricada in una delle casistiche.

A titolo di memoria e solo a fini comparativi delle differenti casistiche che sono invece casi di esonero e/o di riduzione delle ore necessarie all'assolvimento dell'obbligo formativo, si riportano le regole della formazione e degli esoneri previsti dal Cndcec:

Ambito soggettivo	Ambito oggettivo		
Iscritti all'albo anche se sospesi dall'esercizio della professione	In ciascun triennio l'iscritto è tenuto a svolgere attività di formazione professionale continua attraverso la partecipazione a corsi di formazione in aula o <i>elearning</i> accreditati e riconosciuti dal Cndcec		
Obbligo formativo	CFP per triennio	CFP per anno	CFP materie obbligatorie
Iscritti di età < 65 anni	90	20	9
Iscritti di età ≥ 65 anni	30	7	9
Casi di esonero	Descrizione		CFP per triennio
Nuovi iscritti all'albo, passaggio all'elenco speciale, cessazione del non esercizio della professione	Esonero acquisito d'ufficio, l'obbligo formativo ha inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione all'albo, passaggio dall'elenco speciale, cessazione del non esercizio della professione		
Iscritti all'elenco speciale	Esonero totale acquisito d'ufficio		0
Iscritti all'albo che non esercitano la professione	Esonero totale purché l'iscritto non eserciti neanche occasionalmente, non possieda partita Iva, non sia iscritto alla Cnpadc o Cnpr		0
Maternità/paternità	Esonero parziale alla madre o al padre purché la madre non goda dell'esonero, se iscritta anche lei all'albo, o non sia iscritta ad altro albo		45
Servizio civile e volontario, malattia, infortunio, assenza dall'Italia	Esonero riconosciuto solo per interruzione dell'attività per almeno 6 mesi non derivante da sanzioni disciplinari		
Causa di forza maggiore	Il Consiglio dell'ordine valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di esonero		

Va da ultimo sottolineato che la maturazione di una parte dei crediti validi per la formazione continua dei revisori non può essere ottenuta con docenze, neanche nelle materie caratterizzanti la revisione legale, né con la pubblicazione di articoli e/o altri contributi sul tema revisione il che rappresenta un ulteriore distinguo rispetto alle possibilità offerte per la formazione del commercialista.

Il fatto di aver introdotto l'obbligo formativo sia per i revisori iscritti nella sezione A (quelli che hanno incarichi in corso o che hanno avuti incarichi nell'ultimo triennio), sia per quelli iscritti nella sezione B (prima detti "inattivi" e quindi non con incarichi in corso né con incarichi conclusi nell'ultimo triennio), si giustifica con il fatto che il Legislatore ha voluto rendere possibile un'immediata assunzione di un incarico di revisione anche a chi, iscritto nella sezione B, non avesse mai avuto una esperienza pregressa in incarichi di revisione e la cui esperienza fosse ormai datata (non svolgimento di incarichi nell'ultimo triennio).

Ne deriva che l'obbligo della formazione continua è stato ritenuto dal Legislatore un requisito sufficiente per permettere all'iscritto nella sezione B di poter assumere direttamente l'incarico di revisione su un cliente senza altri oneri aggiuntivi, mentre prima dell'introduzione dell'obbligo formativo, per gli inattivi era previsto, prima dell'assunzione dell'incarico, l'obbligo di seguire corsi di formazione *ad hoc*, peraltro mai attivati dal Mef.

Si tratta quindi di un onere annuale che tuttavia permette oggi, agli iscritti nella sezione B, e in regola con la formazione professionale, di essere sempre idonei a essere nominati negli incarichi di revisione ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e di togliere quindi una barriera di entrata a chi non avesse mai avuto l'opportunità di effettuare un lavoro di revisione contabile. L'unica possibilità di non essere soggetti all'obbligo formativo è, attualmente, quella di cancellarsi dal Registro.

Nei casi di cancellazione volontaria il revisore legale può presentare una nuova istanza di iscrizione al Registro, se in possesso dei requisiti per l'iscrizione, senza ulteriori esami.

Occorre tuttavia tenere presente che nel regime antecedente al D.Lgs. 39/2010, i requisiti per l'iscrizione al Registro potevano non coincidere interamente con quelli previsti dalla normativa vigente. In particolare, in tale previgente regime, non era necessario essere in possesso di diploma di laurea. Si suggerisce pertanto, prima di procedere alla cancellazione volontaria, di accertare sempre, eventualmente rivolgendosi al Registro, l'effettiva possibilità di reinscrivere. Al fine di evitare che la cancellazione volontaria sia strumentale a eludere l'obbligo formativo, nel caso di reinscrizione il revisore legale è tenuto a sanare i debiti formativi pregressi.

Il sistema sanzionatorio

Con D.M. 135/2021, in vigore dal 19 ottobre 2021, è stato adottato il regolamento concernente la procedura per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori in caso di violazione delle disposizioni in materia di revisione legale.

Con riferimento al mancato assolvimento dell'obbligo formativo, le sanzioni applicabili sono quelle indicate all'[articolo 24](#), comma 1, D.Lgs. 39/2010, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti e, in particolare, dei criteri di cui all'[articolo 25](#), comma 3, D.Lgs. 39/2010.

Va, inoltre, ricordato che, secondo le disposizioni del comma 2, articolo 24, D.Lgs. 39/2010, la sanzione pecuniaria prevista dal comma 1 (da 1.000 a 150.000 euro) è ridotta a un *range* che va da 50 a 2.500 euro. Inoltre, l'[articolo 14](#), D.M. 135/2021, prevede la postdatazione dell'accertamento di tale violazione al termine di 90 giorni dall'entrata in vigore di tale regolamento (17 gennaio 2022).

Le agevolazioni concesse fino al 2022

Per il triennio formativo 2017-2019, il D.M. 135/2021 in materia di sanzioni, ha previsto la postdatazione dell'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo formativo di tale triennio al termine di 90 giorni dall'entrata in vigore di tale regolamento, ossia al 17 gennaio 2022, concedendo la possibilità agli iscritti, non in regola con gli obblighi formativi del predetto triennio, di sanare tale inadempimento esclusivamente attraverso la fruizione di corsi formativi gratuiti sulla Fad del Mef, accessibili dall'area riservata del portale della revisione legale.

Il termine del 17 gennaio 2022 è stato successivamente differito, in via eccezionale, dalla [circolare Mef n. 3/2022](#), ultima data utile per regolarizzare gli obblighi formativi 2017-2019 senza incorrere nelle sanzioni di cui all'[articolo 24](#), D.Lgs. 39/2010.

Per il triennio formativo 2020-2022, invece, l'[articolo 3](#), comma 7, D.L. 183/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020, n. 323 ha previsto che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti, relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

La disposizione riguarda esclusivamente gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021 e, pertanto:

- il mancato assolvimento degli obblighi di formazione relativi al triennio precedente (2017-2019) non può essere compensato maturando i corrispondenti crediti in ragione dell'entrata in vigore del suddetto D.L. 183/2020;
- l'obbligo relativo al 2022 non può in ogni caso essere assolto anticipatamente, cioè anteriormente al 1° gennaio 2022;
- i crediti maturati nel corso del 2020 sono validi esclusivamente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in tale anno.

Si evidenzia, da ultimo, che il Mef, con il comunicato del 5 ottobre 2022, ha chiarito che il differimento del termine degli obblighi di formazione previsto ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 7, D.L. 183/2020, non abroga il principio dell'annualità.

Il comunicato specifica, infatti, che:

“... il revisore legale dei conti che non fosse in regola con gli obblighi formativi per gli anni 2020 e 2021 può regolarizzare la propria posizione maturando i crediti richiesti entro il 31 dicembre 2022. La disposizione stessa non consente, invece, di considerare assolti gli obblighi relativi al 2021 o al 2022 qualora il revisore legale avesse già maturato l'intero numero di crediti richiesti su base triennale (60 crediti) nell'anno o negli anni precedenti”.

Considerazioni conclusive

La formazione continua del revisore legale è obbligatoria e volta a garantire che questo delicatissimo ruolo di controllo venga svolto da professionisti con una adeguata formazione professionale in materia. Il revisore legale iscritto al Registro (sia nella sezione A sia B) deve conseguire almeno 20 crediti annuali (60 nel triennio) di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti che sono individuate con la lettera A nel programma annuale che il Mef elabora.

Le regole di acquisizione dei crediti sono più severe di quelle richieste dagli ordini professionali e non è previsto alcun caso di esonero, casistiche normalmente presenti nei regolamenti formativi dei singoli ordini professionali.

Non è inoltre possibile maturare crediti se non tramite la partecipazione a corsi in presenza od *online* presso lo stesso Mef, enti formatori accreditati e, per gli iscritti a un ordine professionale, anche tramite la formazione in presenza od *online* fornita dagli stessi ordini.

La docenza in materie, anche caratterizzanti, non è valida ai fini formativi né la pubblicazione di testi o articoli sulla materia.

Per evitare l'obbligo formativo annuale, l'unica possibilità è quella della cancellazione dal Registro dei revisori legali.

Il revisore cancellato potrà reinscrivere presentando istanza al Mef. A questo fine occorre tenere presente, tuttavia, che nel regime antecedente al D.Lgs. 39/2010, i requisiti per l'iscrizione al Registro potevano non coincidere interamente con quelli previsti dalla normativa vigente. In particolare, in tale previgente regime, non era necessario essere in possesso di diploma di laurea. Si suggerisce pertanto, prima di procedere alla cancellazione volontaria, di accertare sempre, eventualmente rivolgendosi al Registro, l'effettiva possibilità di procedere in un momento successivo alla nuova iscrizione.

Al fine di evitare che la cancellazione volontaria sia strumentale a eludere l'obbligo formativo, nel caso di reinscrizione il revisore legale è tenuto a sanare i debiti formativi pregressi.

Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2023

Il perdurare dello *status* di socio in presenza di una giusta causa di revoca dalle facoltà gestorie del socio gerente di Snc

Federico Colognato – avvocato

Con l'[ordinanza n. 26059/2022](#), sezione I la Cassazione ha evidenziato le conseguenze per il permanere dello status di socio nelle società di persone, in presenza di una giusta causa di revoca dei poteri gestori del socio-gerente che non integri al contempo anche una grave inadempienza alle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale.

Si tratta di un caso in cui il legame - normalmente interdipendente - delle 2 qualità nelle società di persone può essere scisso, comportando la sopravvivenza della compagine sociale nella sua interezza, pur in presenza di una violazione dei doveri gestori in capo al socio gerente.

L'esclusione del socio nella società di persone

Nella disciplina delle società di persone, la Sezione V, Capo II, cod. civ. è dedicata allo scioglimento parziale del rapporto sociale, cioè al venire meno della qualità di socio limitatamente a un singolo componente per morte, recesso o esclusione del medesimo.

Il principio ispiratore che domina tutte le vicende in questione è il primario interesse alla conservazione dell'ente societario, a fronte della definizione dei rapporti patrimoniali tra i soci rimanenti e il socio uscente o gli eredi del socio defunto, attraverso la liquidazione della quota sociale¹.

Con particolare riguardo all'esclusione del socio di società di persone, la materia è disciplinata dall'[articolo 2286](#) e ss., cod. civ.. In particolare, le cause di esclusione possono suddividersi in 2 categorie: cause di esclusione di diritto (o *ex lege* o automatiche) e cause di esclusione facoltative.

¹ Tale principio emerge anche nell'ipotesi in cui rimanga un solo socio, poiché l'articolo 2272, comma 4, cod. civ., differisce l'operatività dello scioglimento delle società di persone, al fine di consentire la ricostituzione della pluralità dei soci, di 6 mesi dal momento in cui sia ridotta a unità la compagine sociale.

Nella prima categoria, riconducibile alle ipotesi testualmente previste dall'[articolo 2288](#), cod. civ., il socio è escluso di diritto allorché:

1. sia dichiarato fallito (salvo che non si tratti di fallimento conseguente al fallimento della stessa società);
2. il creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota nei casi consentiti dalla legge.

Nella seconda categoria, l'[articolo 2286](#), cod. civ. dispone che:

“l’esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l’interdizione, l’inabilitazione del socio o per la sua condanna a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici”.

Tali cause, dunque, devono essere previste espressamente nel contratto sociale, ragione per cui, qualora ciò non avvenga, il verificarsi di una di esse non comporta l’esclusione del socio.

Le cause di esclusione facoltativa possono suddividersi in 3 categorie:

1. gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale. Si tratta di una previsione generica, rimessa all’autonomia statutaria di previsione di dettaglio, dovendosi evidenziare che la gravità delle inadempienze legittimanti l’esclusione del socio ricorre non solo quando le stesse siano di consistenza tale da impedire il perseguimento dell’oggetto sociale, bensì anche quando le stesse abbiano inciso negativamente sulla situazione dell’ente, rendendo disagevole il raggiungimento dei fini sociali². Tra queste può ricomprendersi, ad esempio, il comportamento ostruzionistico del socio che, ad esempio, si opponga sistematicamente alle operazioni sociali, paralizzandone volutamente e dolosamente l’attività;
2. interdizione, l’inabilitazione del socio o la sua condanna a una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
3. sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento (d’opera o in natura) per causa non imputabile agli amministratori³.

In ordine al procedimento di esclusione, disciplinato all'[articolo 2287](#), cod. civ., è bene sottolineare che il Legislatore ha dettato una deroga esplicita alla regola dell’unanimità che governa le società di persone: l’esclusione è deliberata a maggioranza dei soci calcolata per teste, non computandosi nel numero dei soci quello da escludere⁴.

² Cfr., Tribunale di Roma 8 febbraio 2013.

³ In questa ipotesi rientrano il perimento della cosa che il socio era obbligato a conferire in proprietà, prima che la proprietà stessa sia acquistata dalla società, oppure il perimento della cosa conferita in godimento per causa non imputabile agli amministratori (e.g. per un difetto insito nel bene conferito, si pensi all’immobile totalmente abusivo).

⁴ Tribunale di Catania 19 aprile 1984; Cassazione n. 533/1959. In dottrina, per tutti, G. Cottino – R. Weigmann, “Le società di persone”, in G. Cottino – M. Sarale – R. Weigmann, “Società di persone e consorzi”, in Tratt. Cottino, III, 2004, 160 s.); D. Boggiali – A. Ruotolo, “Società di persone, revoca dalla facoltà di amministratore ex art. 2259 c.c. e rappresentanza della società”, in CNN, Quesito n. 336-2013/I del 24 aprile 2013.

Nella disciplina legale delle società di persone, in ogni caso, non è disposta l'adozione espressa del metodo assembleare o il riferimento a un'assemblea sociale, ragione per cui si ritiene che nel procedimento *de quo* non è necessaria la convocazione formale dell'assemblea dei soci che si esprima attraverso una delibera unitaria né che siano formalmente interpellati tutti i soci: è sufficiente, al contrario, raccogliere tutte le volontà idonee a formare la maggioranza richiesta e comunicare la decisione al socio escluso⁵.

L'[articolo 2287](#), cod. civ., afferma, infatti, che la deliberazione di esclusione ha effetto decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine, il socio escluso può eventualmente presentare un'opposizione davanti al Tribunale.

Il Tribunale, ove ne ravvisi fondati motivi di illegittimità della decisione, potrebbe disporre la sospensione della delibera di esclusione; qualora il socio non ottenga tale sospensiva, il socio cessa di fare parte della società, ma in caso di accoglimento successivo della domanda volta a chiedere la nullità o annullamento della delibera di esclusione, egli è reintegrato nella società con effetto retroattivo, partecipando dunque ai risultati raggiunti *medio tempore* dalla società⁶.

Nel caso in cui la società sia composta da 2 soli soci, come previsto all'ultimo comma, articolo 2287, cod. civ., l'esclusione di uno di essi per una delle cause facoltative è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro⁷.

La revoca dell'amministratore nella società di persone

In materia, la norma di riferimento è l'[articolo 2259](#), cod. civ., la quale prevede che la revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una "*giusta causa*"⁸. Dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che la revoca dell'amministratore nominato nel contratto sociale integri una modificazione di questo e, pertanto, dovrà essere apportata con il consenso di tutti i soci (salvo diversa pattuizione statutaria).

⁵ Cassazione n. 153/1998.

⁶ Cassazione n. 16150/2000.

⁷ Per le cause di diritto, la modifica del contratto sociale, anche se la società sia composta da soli 2 soci, può essere compiuta anche dal socio rimanente; cfr. D. Boggiali - A. Ruotolo, "Esclusione del socio accomandatario fallito e modifiche conseguenti", in CNN, Quesito d'Impresa n. 10-2016/I del 13 gennaio 2016; Paolini -A. Ruotolo, "Esclusione del socio accomandatario di s.a.s.", in CNN, Quesito d'Impresa n. 6092/I del 30 novembre 2005.

⁸ Tribunale di Milano, sezione impresa, 17 dicembre 2015, la ricorrenza della giusta causa, idonea a dare efficacia immediata alla revoca dell'amministratore è stata rinvenuta nella circostanza che l'amministratore rifiutava di rendere il conto della gestione e di esibire all'altro socio la documentazione contabile della società. Cassazione, n. 2887/1989 e n. 10715/2016 che hanno rilevato come il divieto di concorrenza, previsto dall'articolo 2301, cod. civ., con riguardo ai soci di Snc, sia applicabile ai soli soci accomandatari di Sas, i quali, per il combinato disposto degli articoli 2315 e 2318, cod. civ., hanno i diritti e gli obblighi dei soci gerenti nelle Snc, ma non anche per i soci accomandanti, salvo che per questi ultimi non sia pattiziamente previsto con una disposizione contenuta nel contratto sociale.

In giurisprudenza, è stato altresì sostenuto che la revoca dalla carica di amministratore unico, rivestita dal socio accomandatario di una Sas e tale nominato in sede di costituzione della società, comportando una modifica di detto atto, richieda il consenso di tutti i soci, accomandatari e accomandanti, anche quando una clausola contrattuale abbia attribuito alla maggioranza poteri modificativi del contratto sociale (non potendo rientrare in tali poteri anche quello di alterare la posizione e la responsabilità dell'accomandatario)⁹.

Da notare che il principio dell'unanimità dei consensi deve comunque trovare un inevitabile temperamento, laddove la revoca dell'amministratore nominato in sede di costituzione della società personale - che non può che essere uno o più dei soci medesimi¹⁰ - debba essere deliberata da tutti i soci, eccezione fatta, si intende, del consenso del socio-amministratore da revocare, in quanto altrimenti l'inevitabile veto espresso dal singolo porterebbe a una insolubile fase di stallo societario idonea a causare lo scioglimento della società.

Nell'ambito delle società di persone, infatti, l'interdipendenza tra la qualità di socio e la qualità di amministratore nelle società di persone è indissolubilmente sinallagmatica.

Dato tale legame, la delibera di esclusione del socio-gerente implica inevitabilmente che, nelle società di persone, la medesima delibera comporti anche la revoca del medesimo dalla carica di amministratore¹¹, in quanto, venendo meno lo *status* di socio, lo stesso diviene incompatibile con la carica di amministratore.

Si tratta di violazioni in ogni caso che, nella maggior parte dei casi, integrano un comportamento contrario ai doveri propri dell'amministratore e, al contempo, sia contrario altresì alle finalità e agli interessi della società e di quelli comuni con gli altri soci.

Del resto, se è vero che l'esclusione del socio-amministratore comporta automaticamente (in via preliminare o, secondo altri, in via consequenziale) anche la perdita della qualità di amministratore, non

⁹ Cassazione n. 5416/1996; Tribunale di Milano 21 ottobre 1993; in dottrina, G. Ferri, "Le società", in Tratt. Vassalli, Torino, 1987, 166; F. Galgano, "Diritto commerciale", II, Le società, Bologna, 1996, 68; G. Cottino, "Diritto commerciale", I, 2, 1994, pag. 169 e ss.; G. Campobasso, "Diritto commerciale", II, 1995, pag. 92 e ss.; F. Di Sabato, "Manuale delle società", Torino, 1995, pag. 129 e ss.. Per alcuni sarebbe possibile la revoca a maggioranza, si veda A. Graziani, "Diritto delle società", 1962, pag. 123 e ss.; P. Greco, "Le società nel sistema legislativo italiano", 1959, pag. 328 e ss..

¹⁰ Cassazione n. 2736/1995; si veda D. Boggiali - Paolini, "Amministratore estraneo nelle società di persone e usufruttuario", in CNN, Quesito n. 66-2022/I del 15 luglio 2022. "La diretta correlazione tra potere gestorio e rischio di impresa che connota la disciplina delle società di persone implica un nesso indissolubile tra lo status di socio e la funzione amministrativa. Deve pertanto essere rifiutata l'iscrizione nel Registro Imprese dell'atto costitutivo di una Snc che conferisca l'incarico di amministratore a un soggetto estraneo alla compagine sociale, rimanendo a tal fine irrilevante la circostanza che egli rivesta la qualifica di accomandatario di una Sas che di tale compagine fa parte" (Tribunale di Foggia 29 febbraio 2000).

¹¹ Oggetto di sospensiva, in sede di opposizione al Tribunale, potrà essere soltanto la delibera di esclusione, ex articolo 2287, cod. civ., non anche la delibera di revoca dalla carica di amministratore, potendosi al più ottenere un provvedimento di reintegra alla carica e di risarcimento del danno patito (cfr. Tribunale di Ascoli Piceno 5 maggio 1988). Si ritiene invece possibile ricorrere al provvedimento d'urgenza ex articolo 700, c.p.c., in presenza del *fumus bonis iuris* e del *periculum in mora* (Tribunale di Piacenza, 28 febbraio 1995; Tribunale di Roma 8 febbraio 2013).

altrettanto può dirsi per l'ipotesi inversa, allorché le gravi inadempienze siano limitate ai soli compiti e responsabilità del potere gestorio e non riguardino, invece, i doveri di cooperazione cui il socio è tenuto dalla legge o dal contratto sociale.

L'ordinanza della Cassazione n. 26059/2022

In una Snc composta da 4 socie, 3 di queste deliberavano l'esclusione della quarta socia nonché la revoca della stessa dalla carica di amministratrice, fondando la delibera su alcuni atti gestori compiuti dalla socia-amministratrice.

Quest'ultima ha agito nei confronti della società per ottenere la dichiarazione di nullità e/o annullamento della delibera di esclusione e revoca adottata.

Per la difesa dell'attrice, poiché la delibera di esclusione e di revoca dalla carica amministrativa sarebbe derivata da atti gestori ritenuti dannosi per l'attività sociale (circostanza contestata dall'esclusa), sarebbe stato necessario alla fattispecie in esame applicare l'[articolo 2259](#), cod. civ., in materia di revoca dalla facoltà di amministrare, che richiede una giusta causa e l'unanimità dei soci per la validità della delibera, ex [articolo 2252](#), cod. civ.. Non vi sarebbe potuto, dunque, essere spazio per la procedura di esclusione del socio, di cui all'[articolo 2286](#) e ss., cod. civ., che prevedeva, invece, l'adozione della delibera da parte della maggioranza dei soci.

Le socie si costituiscono in giudizio, evidenziando che l'attrice, agendo nella sua qualità di gerente della società, aveva posto in essere comportamenti in violazione dei doveri di informazione degli altri soci, omettendo di comunicare debitamente costoro dell'andamento e delle operazioni sociali, e aveva autonomamente "resciso" in via anticipata il contratto d'affitto di ramo d'azienda che costituiva il *core business* della Snc, privando così la società dei mezzi necessari alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale dalla stessa esercitata fino a quel momento. Inoltre, in via riconvenzionale, le convenute hanno proposto domanda di revoca per giusta causa dell'amministratore per i motivi sopra indicati, oltre a un'azione di responsabilità nei suoi confronti.

Il Tribunale di Lanusei, con sentenza "non definitiva" del 4 febbraio 2016, ha rigettato la domanda dell'esclusa:

"volta ad accertare la nullità o a dichiarare l'annullamento della delibera di esclusione del socio, essendo stati applicati correttamente gli articoli 2286 e 2287, cod. civ., in materia di esclusione del socio, mentre la cessazione della carica di amministratore era una naturale conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale".

Il processo di prime cure è proseguito con riferimento alla domanda riconvenzionale articolata dalle

convenute in ordine alla sussistenza della giusta causa di revoca dell'amministratrice nonché per la sussistenza dei requisiti fondanti l'azione di responsabilità nei confronti di quest'ultima.

Avverso la sentenza ha proposto appello la socia esclusa, lamentando l'omissione di:

“qualsivoglia motivazione circa la sussistenza dei fatti addebitati ..., sulla loro natura, incidenza, gravità quali giusta causa di revoca, ovvero quali “gravi inadempimenti” che ai sensi dell’articolo 2286, cod. civ. giustificerebbero la sua esclusione dalla compagine sociale”.

La Corte d'Appello di Cagliari ha rigettato il gravame proposto, confermando il *decisum* del giudice di prime cure che:

“in caso di esclusione del socio, nelle società di persone, la revoca della posizione di amministratore è solamente una conseguenza di tale decisione. Pertanto, l'eventuale esclusione del socio dalla società di persone, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale, ne comporta “ipso iure” anche la cessazione dalla carica di amministratore”.

Avverso tale sentenza, l'esclusa propone ricorso per Cassazione, resistendo con controricorso 2 socie (rimasta intimata la terza).

In particolare, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione e/o dell'erronea interpretazione degli articoli [2258](#), [2259](#), [2286](#) e [2287](#), cod. civ.. Rileva la ricorrente che:

“non essendo stata presentata alcuna contestazione nei suoi confronti nella qualità di socia, l'unica disciplina applicabile era proprio quella di cui agli articoli 2252 e 2259, cod. civ., che prevedevano, sussistendo la “giusta causa” e la unanimità dei consensi, la revoca della stessa dalla carica di amministratore, ma non anche l'esclusione della medesima dalla compagine sociale”.

Pertanto, la deliberazione impugnata doveva essere dichiarata nulla, ovvero annullata, quantomeno con riferimento alla sua esclusione, non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto a fondamento.

L'esclusa era stata nominata amministratrice nello stesso atto costitutivo della Snc e tutti gli addebiti mossi nei suoi confronti con la delibera di esclusione dalla compagine sociale attenevano a pretese violazioni dei suoi doveri e responsabilità quale amministratore. Si trattavano di condotte (oggetto, comunque, di contestazione da parte dell'attrice) che avrebbero potuto al più comportare, in presenza di “giusta causa” e della unanimità dei consensi, la revoca del potere di amministrare la società, ma non anche di irrogare la sanzione estrema dell'esclusione della compagine sociale.

Secondo la difesa della ricorrente, la cattiva gestione di impresa può costituire solo una causa di revoca del potere gestorio ed eventualmente essere fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti della società: in tal caso, tuttavia, l'amministratore conserva la qualità di socio con tutti i diritti, patrimoniali

e amministrativi, a lui riconosciuti dalla legge o dall'atto costitutivo. Altrimenti, si consentirebbe agli altri soci insoddisfatti dalla gestione la possibilità di ottenere la revoca dell'amministratore, con una deliberazione a maggioranza avente a oggetto la ben più grave sanzione dell'esclusione del socio-gente dalla compagine sociale.

In tema di amministrazione di Sas, per effetto della regola per cui l'amministratore non può che essere il socio accomandatario, l'eventuale esclusione di costui dalla società (non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo) comporta "ipso iure" anche la cessazione dalla carica di amministratore:

“si è chiarito che la revoca dell'amministratore e l'esclusione del socio, nelle società di persone, costituiscono situazioni affatto distinte, legate a presupposti non necessariamente coincidenti, sicché non è possibile sovrapporre la disciplina legale dell'una figura a quella dell'altra, né implica che l'eventuale revoca della carica di amministratore incida di per sé sul perdurare del rapporto sociale¹²; tuttavia, si è osservato che nella Sas l'amministratore non può che essere un socio accomandatario, sicché la sua esclusione dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale, automaticamente comporta anche la cessazione della carica di amministratore¹³.”

È stato altresì anche affermato che:

“il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità commesse dall'amministratore determinino, non solo la revoca del mandato, ma anche l'esclusione del socio per violazione dei doveri previsti dallo Statuto a tutela della finalità e degli interessi dell'ente; ciò in quanto, indipendentemente dagli obblighi che incombono sull'amministratore-socio, vi è un obbligo fondamentale che deriva dalla sua qualità di socio, costituito dal dovere di non compiere atti che, per essere in contrasto con i fini della società, configurino insidia per la compagine sociale¹⁴.”

Ulteriormente, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione. Il Tribunale si sarebbe pronunciato esclusivamente sulla disciplina in astratto applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio con l'atto di citazione, pervenendo alla conclusione che nella specie fossero applicabili le norme in tema di esclusione ai sensi degli articoli [2286](#) e [2287](#), cod. civ., ritenendo inapplicabili – omettendo però di motivare le ragioni sul punto – le norme in materia di revoca dell'amministratore ex articoli [2252](#) e [2259](#), cod. civ.¹⁵.

¹² Cassazione n. 15197/2001 e n. 8570/2009.

¹³ Cassazione n. 18844/2016, *cit.*.

¹⁴ Cfr. Cassazione n. 2736/1995.

¹⁵ Ignorate sarebbero state anche le richieste probatorie presentate dall'attrice.

Nel proporre appello l'attrice aveva censurato la sentenza di primo grado per avere omesso qualsiasi motivazione circa la sussistenza dei fatti addebitati. In particolare, non sarebbe stata espressa alcuna valutata motivazione a che gli addebiti formalmente contestati fossero effettivamente sussistenti e che fossero tali da integrare al contempo un'ipotesi di revoca dalla carica amministrati e un'ipotesi di esclusione dal rapporto sociale.

Pertanto, nelle conclusioni rassegnate davanti alla Corte d'Appello la ricorrente aveva chiesto, in via subordinata la richiesta di ammissione delle prove già dedotte in primo grado e non ammesse. La Corte d'Appello di Cagliari al riguardo si sarebbe totalmente disinteressata di tali istanze probatorie, omettendo di esplicitarne le ragioni di tale rifiuto probatorio.

I motivi di ricorso sono ritenuti fondati dalla Corte di Cassazione, statuendo la conseguente nullità delle pronunzie precedenti, rettamente denunciata dalla ricorrente.

Invero, da quanto emerge dal ricorso per cassazione, con l'atto di appello la socia esclusa ha chiesto, da un lato, che fosse data prevalenza all'applicazione delle norme relative alla revoca dell'amministratore ex [articolo 2259](#), cod. civ. (in luogo di quelle relative alla esclusione del socio ex [articolo 2286](#), cod. civ.) e, dall'altro lato, censurava la sentenza di prime cure laddove non aveva espresso alcuna motivazione in ordine al fatto che tali ipotesi di "giusta causa" integrassero altresì "gravi inadempienze" delle obbligazioni sociali derivanti dalla legge o dal contratto sociale.

Infatti, l'attrice ha specificamente censurato la sentenza appellata per avere omesso qualsivoglia motivazione circa la sussistenza dei fatti addebitati, sulla loro natura, incidenza, gravità quali giusta causa di revoca, nonché - e al contempo - quali "gravi inadempimenti" che ai sensi dell'articolo 2286, cod. civ. ne giustificerebbero la (più grave) esclusione dalla compagine sociale.

In particolare, analizzando le motivazioni indicate per l'adozione della decisione societaria, alla fattispecie doveva essere applicato il combinato disposto degli articoli [2252](#) (modificazione del contratto sociale) e 2259, cod. civ. (revoca dell'amministratore), con il necessario consenso di tutti i soci¹⁶, anziché l'articolo 2286, cod. civ. (esclusione del socio), che consente la delibera a maggioranza.

La sentenza impugnata è stata, quindi, cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione.

¹⁶ Incidentalmente, si evidenzia come nel caso in esame la socia era stata nominata amministratrice in sede di atto costitutivo. Cassazione n. 15197/2001 ha altresì rilevato che l'articolo 2319, cod. civ. "non si applica all'ipotesi di revoca per giusta causa degli amministratori, disciplinata invece dall'articolo 2259, commi 1, 2 e 3, cod. civ., ma in quella ben diversa in cui si intenda revocare il mandato loro conferito con atto separato dal contratto sociale".

Riflettendo infine

Nelle società di persone, per i soci cui è affidata la gestione della società, è difficile scindere la posizione di socio da quella di amministratore e, quindi, scindere le responsabilità che innervino lo *status* sociale o la carica sociale.

Vi sono ipotesi, come quella affrontata nell'ordinanza qui in commento, nelle quali le inadempienze alle competenze quale amministratore, sulla base delle circostanze di fatto dedotte o deducibili in giudizio; invece, non comportino necessariamente inadempimento alle obbligazioni sociali.

Si tratta di casi in cui *“la giusta causa di revoca”* non coincide, quindi, con le *“gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale”*.

Anche se l'esclusione del socio, che cumuli pure la qualifica di amministratore, può basarsi sulle stesse violazioni che integrano un comportamento contrario ai doveri propri dell'amministratore, allorché tale comportamento mini altresì le finalità e gli interessi della società a seguito di violazioni previste dallo statuto e il procedimento di esclusione sarà regolato dall'[articolo 2287](#), cod. civ., mentre non può ritenersi assorbito dalla disciplina dettata per la revoca dell'amministratore, trattandosi di effetti che si producono su piani diversi.

Del resto, se è vero che l'esclusione del socio accomandatario (quindi anche amministratore) comporta automaticamente la perdita della qualità di amministratore, non altrettanto può dirsi per l'ipotesi inversa (come nella fattispecie affrontata dall'ordinanza della Cassazione), ben potendo la revoca per gravi inadempienze dell'amministratore non determinare anche la sua esclusione come socio, allorché le inadempienze rilevate non riguardino anche i doveri di cooperazione cui il socio è tenuto verso la società e la compagine sociale. In tal caso, risulterà applicabile il procedimento *ex* [articolo 2259](#), cod. civ., che consente a ciascuno degli altri soci di chiedere soltanto la revoca per giusta causa dell'amministratore (e non anche la sua esclusione come socio).

Come detto, nelle società di persone, pur dovendosi tenere fermo lo stretto legame tra lo *status* di socio e la facoltà di amministrare, occorre altresì mantenere la distinzione concettuale tra obblighi connessi alla qualità di amministratore e obblighi derivanti da quella di socio: nulla esclude che - normalmente - la violazione dei primi, da parte del socio amministratore da revocare, assuma anche il carattere della *“inadempienza grave”* delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale o dalla legge, fondandone anche l'esclusione dalla società; tuttavia, tale interdipendenza non è necessaria, ma eventuale.

Comportamenti quali l'utilizzo da parte di un socio, senza il consenso degli altri, delle attività appartenenti al patrimonio sociale per fini personali ed estranei a quelli sociali (si pensi all'utilizzo della liquidità per spese non connesse alla carica amministrativa o dei singoli beni aziendali), oppure la

distrazione di somme appartenenti alla società abusando delle proprie funzioni (si pensi alla condotta volta a opacizzare i movimenti di denaro delle casse sociali, sì da creare l'apparenza di un versamento del socio, celando invece l'utilizzo di fondi propri della società medesima), possono integrare la fattispecie ipotizzata dai giudici di merito e di appello del caso di specie (e, quindi, fondare l'esclusione del socio, oltre che alla revoca per giusta causa dalla carica gestoria¹⁷).

Tale interdipendenza, tuttavia, dovrà essere accertata e risultare dalle risultanze probatorie in possesso della società e dei soci richiedenti l'esclusione e la revoca.

In assenza di tale nesso, tuttavia, si potrà ottenere soltanto la rimozione del soggetto dalla carica societaria (oltre all'eventuale risarcimento del danno ove sussistente e addebitabile all'amministratore), non anche la sua esclusione dalla compagine sociale.

Sarà opportuno vagliare la situazione fattuale e le circostanze adducibili all'amministratore-socio con l'ausilio dei propri consulenti, permettendo così un'attenta analisi dei comportamenti e delle violazioni commesse, nonché individuare il corretto *iter* procedimentale da seguire, evitando un epilogo analogo portato nell'ordinanza della Cassazione qui in commento.

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023: scopri tutti gli eventi

Legge di bilancio 2023: le novità in sintesi e i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
in diretta web il **2 febbraio** dalle **ore 14:30**

Disciplina Superbonus alla luce del Decreto Aiuti-quater: novità e ultimi chiarimenti delle Entrate
in diretta web il **3 febbraio** dalle **ore 14:30**

Nuova "pace fiscale": novità e ultimi chiarimenti dalle Entrate
in diretta web il **9 febbraio** dalle **ore 14:30**

Forfettari e flat tax: novità e ultimi chiarimenti delle Entrate
in diretta web il **10 febbraio** dalle **ore 14:30**

Assegnazione agevolata e trasformazione in società semplice: novità e ultimi chiarimenti delle Entrate
in diretta web il **14 febbraio** dalle **ore 14:30**

Crediti d'imposta energia e gas: novità e ultimi chiarimenti delle Entrate
in diretta web il **16 febbraio** dalle **ore 14:30**

Tassazione delle cripto-attività: novità e ultimi chiarimenti delle Entrate
in diretta web il **20 febbraio** dalle **ore 14:30**

**Acquista il Percorso completo che include tutti e 7 gli incontri
Speciale legge di bilancio 2023 >**

¹⁷ sul punto si veda Cassazione n. 17759/2016.

Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2023

Cassazione n. 40931/2022 e Tribunale di Milano n. 1372/2022 – Vantaggi compensativi

Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale Titolare Studio Ferrajoli Legale Tributario in Bergamo, Brescia e Pavia Condirettore scientifico della rivista Accertamento e Contenzioso

In tema di reati fallimentari, sussistendo l'ipotesi di operazioni infragruppo, per invocare il maturarsi di vantaggi compensativi ai fini dell'esclusione della natura distrattiva di un'operazione effettuata tra società del gruppo medesimo, l'interessato dovrà necessariamente dimostrare l'esito finale positivo delle operazioni compiute. Ciò nell'ambito dell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per valutare l'assenza di rilevanza penale di un'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società che abbia subito il depauperamento.

Dunque, la natura distrattiva di un'operazione infragruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che siano idonei a equilibrare gli effetti immediatamente negativi per la società fallita, neutralizzando al contempo gli svantaggi per i creditori sociali.

I c.d. “vantaggi compensativi”

La figura in esame è stata nel tempo oggetto di attenzione da parte della Suprema Corte, con particolare riferimento alle ipotesi di contestazione di reati fallimentari.

Con la sentenza n. 30333/2016 il giudice di legittimità ha innanzitutto affermato che:

“in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, qualora il fatto si riferisca a rapporti fra società appartenenti al medesimo gruppo, il reato deve ritenersi insussistente se, operando una valutazione ex ante, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi e siano tali da rendere il fatto incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società”.

Successivamente, è stato sottolineato che:

“in tema di reati fallimentari, in presenza di un'operazione infragruppo posta in essere dall'amministratore di una società fallita a vantaggio di altre imprese collegate o facenti parte dello stesso gruppo, oggettivamente integrante il reato di bancarotta distrattiva, al fine di escludere la natura

distrattiva di detta operazione, l'amministratore deve provare l'evidente vantaggio compensativo conseguito dalla singola società che è stata impoverita, dimostrando che la sua condotta non ha danneggiato detta società, ma l'ha avvantaggiata in ragione dei benefici ricevuti dal gruppo cui la società medesima appartiene” (cfr. Cassazione, sentenza n. 20494/2018).

Con la [sentenza n. 31997/2018](#), la Corte di Cassazione, ha ulteriormente definito il concetto di “vantaggi compensativi”.

Innanzitutto, l'[articolo 2634](#), cod. civ., relativo alla “infedeltà patrimoniale”, al comma 3 fa espresso riferimento a tale categoria, purtuttavia senza fornirne alcuna nozione tecnico-giuridica.

Articolo 2634, cod. civ.: Infedeltà patrimoniale

“I. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

II. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

III In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti, o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo”

La norma fa dunque riferimento al c.d. “gruppo” di imprese solo per indicare la possibilità che, in tale caso, si possano configurare i richiamati “vantaggi compensativi”, ma neppure l'[articolo 2359](#), cod. civ., in tema di società controllate e società collegate, soccorre in merito alla delineazione del perimetro concettuale che ci occupa. La stessa giurisprudenza civile della Suprema Corte ha sottolineato l'assenza di una nozione normativa di “gruppo” di imprese, escludendo pertanto la possibilità, a legislazione invariata, di ipotizzare procedure di concordato “di gruppo”.

In particolare, con la [sentenza n. 19014/2017](#), la Cassazione aveva già affermato che, nell'ambito del codice civile, il “gruppo di società” costituisce oggetto di un riconoscimento solo indiretto, senza formule definitorie. Invero, detto riconoscimento è contenuto nell'[articolo 2497](#) e ss., cod. civ., inerenti alla disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento.

Articolo 2497, cod. civ.: Responsabilità

“I. Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

II. Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

III. Il socio e il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta all'attività di direzione e coordinamento.

IV. Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario”.

In particolare, con precipuo riferimento alla crisi d'impresa, la nozione di “gruppo” è legittima in quanto “correlata” e desumibile dalla previsione normativa in ambito di direzione e coordinamento tra società, di talché risulta possibile propriamente discorrere correttamente di “gruppo” solo ed esclusivamente nelle dinamiche in cui una di tali società, ossia la capogruppo, eserciti la propria attività d'impresa dirigendo e coordinando le altre.

Un “gruppo” è dunque ipotizzabile solamente quando sussiste una direzione ordinata e programmata della società controllante sulle controllate. A tale proposito, il giudice di legittimità ha ripreso e avvalorato la teoria proposta dalla migliore dottrina, secondo cui:

“lo schema tradizionale del “controllo” da parte di una società su un'altra non esaurisce il tema e non comporta automaticamente l'esistenza di un “gruppo” di imprese, ma ne costituisce mero indice di presunzione quello che rileva, invece, è l'attività di direzione e coordinamento svolta dalla capogruppo o holding che ha in ogni caso valenza solo sul piano delle finalità organizzative d'impresa, ma non pone alcun vincolo giuridico per gli amministratori delle società controllate”.

In sostanza, la qualifica di “gruppo” non dipende tanto dalla natura societaria di tutti i suoi componenti, quanto della relazione economico-imprenditoriale tra i soggetti imprenditoriali componenti del gruppo e della presenza di un ente con funzioni di coordinamento e direzione.

Ciò premesso, in assenza di un “gruppo” economico costituito in concreto, non sussiste alcun problema di verifica di “vantaggi compensativi” che, secondo quanto previsto dal richiamato [articolo 2634](#), cod. civ., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità:

“escludono la rilevanza penale dell'atto depauperatorio, qualora di essi la società apparentemente danneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in ragione della sua appartenenza proprio a un più ampio gruppo di società”.

Peraltro, per invocare il maturarsi di vantaggi compensativi ai fini dell'esclusione della natura distrattiva di un'operazione infragruppo, non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l'esistenza di un vantaggio per la società controllante, in quanto l'interessato dovrà dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento quindi

indispensabile per considerare come lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata. Questo in termini di "concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex articolo 2634, cod. civ.", come sottolineato dalla [sentenza n. 25264/2021](#) della Suprema Corte.

Ne deriva che la natura distrattiva di un'operazione infragruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali. Ciò in quanto:

"l'esistenza di un gruppo societario non elide la distinzione giuridica e patrimoniale tra le diverse società che ne fanno parte, sicché il trasferimento di risorse da una società all'altra del gruppo o verso la holding persona fisica, senza una causale idonea a giustificarlo, viola l'integrità del patrimonio di garanzia di quella depauperata, integrando la fattispecie del delitto predetto" (cfr. Cassazione, [sentenza n. 15638/2022](#)).

Il caso concreto

Negli ultimi tempi la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a occuparsi del tema.

Secondo quanto sottolineato nel [provvedimento n. 37062/2022](#):

"in tema di bancarotta tra società infragruppo, i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato di bancarotta per distrazione e possono essere ricondotti all'operatività del contratto a causa mista c.d. di cash pooling nel solo caso in cui ricorra la formalizzazione di tale negozio di conto corrente intersocietario, con puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo, posto che l'intera operazione di cash pooling può ritenersi inoffensiva in ragione dell'esistenza di compensazioni comunque realizzate per effetto della partecipazione della singola società apparentemente depredata al raggruppamento, secondo la logica dei vantaggi compensativi, essendovi evidenti benefici derivanti dal far parte di un gruppo di imprese legate da un rapporto di natura sinallagmatica".

Con la recente [sentenza n. 40391/2022](#), la Cassazione ha nuovamente e ulteriormente specificato i termini della questione. Nel caso di specie, l'imputato, in qualità di amministratore di una Srl, era stato condannato in primo grado per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta impropria da determinazione del fallimento. Il provvedimento era stato parzialmente riformato dalla Corte d'Appello, con rimodulazione della durata delle pene accessorie fallimentari applicate.

La responsabilità dell'imputato era consistita nell'aver, a fallimento già dichiarato, distratto beni e materiale d'ufficio a favore di altra società, di cui egli stesso era il gestore di fatto, nonché, prima del fallimento, nell'aver distratto, in favore di una ditta individuale riferibile alla sua persona, risorse

patrimoniali per un ingente ammontare e, in favore di altra società, frutto di una scissione e partecipata dagli stessi soci e pure da lui amministrata, beni immobili dei quali la fallita aveva continuato a pagare le rate di mutuo ipotecario. Infine, l'imputato era stato ritenuto colpevole di avere contribuito a cagionare il fallimento della società amministrata alienando ad altra società 3 autocarri a un prezzo palesemente incongruo.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello l'imputato proponeva ricorso per Cassazione enunciando, tra i motivi di doglianza, violazione di legge, sotto il profilo dell'omesso riconoscimento della liceità di operazioni di spostamento di ricchezza da un ente imprenditoriale a un altro, facenti parte di entità economicamente unitaria anche se giuridicamente frammentata, discendendo da tali operazioni un vantaggio per l'intero gruppo e per la singola componente, ove, come nel caso di specie, non sia mancata una "seria contropartita".

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Con riferimento allo specifico motivo di impugnazione, il giudice di legittimità ne ha rilevato la manifesta infondatezza. Ad avviso del ricorrente, gli spostamenti di risorse patrimoniali posti in essere tra enti imprenditoriali, tutti riferibili all'imputato, sarebbero stati leciti, "trattandosi di operazioni compiute nell'ambito di un'aggregazione di imprese unitaria dal punto di vista economico".

Nel richiamare la propria univoca giurisprudenza, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è configurabile un "gruppo di imprese", rilevante ai fini della ipotizzabilità di eventuali "vantaggi", purché tra loro si instauri un rapporto di direzione nonché di coordinamento e controllo delle rispettive attività facente capo al soggetto giuridico controllante, in modo che "la cifra caratterizzante" il fenomeno economico-finanziario del gruppo societario civilisticamente inteso, ai sensi di quanto disciplinato dall'[articolo 2497](#) e ss., cod. civ., non è il profilo statico del controllo di una società su un'altra bensì quello funzionale dell'attività di direzione e di coordinamento, corredata da idonea pubblicità, secondo quanto previsto dall'[articolo 2497-bis](#), cod. civ..

Articolo 2497-bis, cod. civ.: Pubblicità

I. La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro Imprese di cui al comma successivo.

II. È istituita presso il Registro Imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

III. Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma 1 ovvero l'iscrizione di cui al comma 2, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.

IV. La società deve esporre, in apposita sezione della Nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.

V. Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati”.

Come rilevato dalla Cassazione, in tema di reati fallimentari la previsione di cui al sopra richiamato [articolo 2634](#), cod. civ., che esclude, relativamente alla fattispecie incriminatrice dell'infedeltà patrimoniale degli amministratori, la rilevanza penale dell'atto depauperatorio in presenza dei c.d. “vantaggi” dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in ragione della sua appartenenza a un più ampio gruppo di società, conferisce valenza normativa a principi, già desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensività, applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi.

Dunque, ove si accerti che l'atto compiuto dall'amministratore non risponda all'interesse della società e abbia determinato un danno al patrimonio sociale, è onere dello stesso amministratore dimostrare l'esistenza di una realtà di gruppo, alla luce della quale quell'atto assuma un significato diverso, di modo che i benefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi a un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell'agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società.

Ai fini di provare l'insussistenza della natura distrattiva in un'operazione di trasferimento di somme da una società a un'altra, non è peraltro sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria a un medesimo “gruppo”, dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex articolo 2634, cod. civ., per la società apparentemente danneggiata.

La natura non distrattiva di un'operazione infragruppo può essere, in effetti, riconosciuta soltanto in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali ovvero se, operando una valutazione “ex ante”, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi e siano tali da rendere il fatto incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società.

Dunque, il giudice di legittimità ha elaborato il seguente principio:

“In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire

l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene”.

Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, con riferimento alle condotte distrattive contestate nei confronti dell'imputato, la Suprema Corte ha ritenuto non invocabile la causa di esclusione della punibilità di cui all'[articolo 2634](#), comma 3, cod. civ., non sussistendo, per le ragioni precedentemente illustrate, né un gruppo societario civilisticamente inteso, in assenza di prova di un'attività di direzione e di coordinamento da parte della società di riferimento, di un piano imprenditoriale comune, di un bilancio consolidato e delle forme di pubblicità imposte dal codice civile, né vantaggi compensativi derivanti dalle operazioni di trasferimenti di risorse dalla medesima società alle altre. Infatti, come argomentato dai giudici di merito, il ricorrente non aveva adempiuto, con il rigore richiesto, all'onere di dimostrare il saldo positivo per le società, nel loro insieme considerate e per quella direttamente interessata dal distacco di attività patrimoniali, delle operazioni inter-societarie.

La giurisprudenza di merito: la sentenza n. 1372/2022 del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano – sezione specializzata in materia di impresa – è recentemente intervenuto nell'ambito di interesse, con particolare riferimento a quanto previsto dall'[articolo 2497](#), cod. civ., in tema di responsabilità, con la sentenza n. 1372/2022.

Secondo quanto affermato dal giudice di merito, la fattispecie di cui al citato articolo conferisce azione di accertamento dell'abuso della direzione e di conseguente risarcimento del danno nei confronti della società che eserciti detta direzione ai soci (e, sotto diverso profilo, ai creditori) della società eterodiretta e abusata.

La legittimazione è stata estesa in via interpretativa, oltre che – dal lato passivo – agli amministratori della società dominante e di quella dominata, anche – da quello attivo – a quest'ultima, ritenendola a sua volta titolata ad agire direttamente nei confronti della società esercitante la direzione abusiva (e dei suoi amministratori) per la lesione cagionata all'integrità del proprio patrimonio.

Ma proprio per ciò, i soci della società eterodiretta sono certamente sprovvisti del potere di agire nei confronti della società esercitante abusivamente la direzione per il risarcimento dei danni direttamente patiti dalla società “abusata”. A tale proposito, è quest'ultima che deve attivarsi, e sussiste semmai la diversa azione prevista dall'[articolo 2476](#), commi 3 e 8, cod. civ., che consente al socio di domandare in via di sostituzione straordinaria il risarcimento dei danni che la *mala gestio* degli amministratori – e la condotta dei soci con essi intenzionalmente compartecipi – abbia appunto arrecato alla società.

Conclusioni

Riassumendo quanto discusso innanzi, è dunque possibile affermare che:

- i “vantaggi compensativi” sono stati oggetto di indagine e conseguente definizione da parte della giurisprudenza della Suprema Corte;
- tale categoria può rappresentare elemento di particolare interesse nell’ambito dei reati fallimentari;
- l’[articolo 2634](#), comma 3, cod. civ., stabilisce che *“in ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti, o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo”*;
- secondo quanto previsto dal richiamato articolo 2634, cod. civ., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, i “vantaggi compensativi” *“escludono la rilevanza penale dell’atto depauperatorio, qualora di essi la società apparentemente danneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in ragione della sua appartenenza proprio a un più ampio gruppo di società”*;
- in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, in quanto l’interessato dovrà fornire l’ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo conseguito dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario a cui essa appartiene;
- secondo la giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano, sentenza n. 1372/2022), l’[articolo 2497](#), cod. civ., conferisce azione di accertamento dell’abuso della direzione e di conseguente risarcimento del danno nei confronti della società che eserciti detta direzione ai soci (e, sotto diverso profilo, ai creditori) della società eterodiretta e abusata.

L'informazione quotidiana, attenta e completa, disponibile **gratuitamente**

**NOTIZIE E APPROFONDIMENTI
PER I PROFESSIONISTI DI TUTTA ITALIA**

Iscriviti alla mailing list e rimani informato su tutte le news

www.ecnews.it



Gruppo Euroconference Spa

Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

DIRETTORE RESPONSABILE

Fabio Garrini

DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Marco Bozzola
Giancarlo De Marchi
Fabio Landuzzi

COMITATO SCIENTIFICO DI REDAZIONE

Luigi Scappini Alberto Tartarini
Andrea Soprani Lorenzo Salvatore

REDAZIONE

Milena Martini e Chiara Ridolfi

SERVIZIO CLIENTI

Per informazioni sull'abbonamento scrivere a:
circolari@euroconference.it

SITO INTERNET

Per informazioni e ordini:
www.euroconference.it/editoria

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

Mensile
Vendita esclusiva per abbonamento
Pubblicazione telematica

ABBONAMENTO ANNUALE 2023

Euro 165,00 Iva esclusa

I numeri arretrati sono disponibili nell'area riservata, accessibile tramite le proprie credenziali dal [link](http://www.euroconference.it/area_riservata_login):

In caso di smarrimento delle *password* è possibile utilizzare la funzionalità "Hai dimenticato la password?" disponibile nella pagina di login.

Autorizzazione del tribunale di Verona n.1636 del 13 aprile 2005

Iscrizione ROC 13 marzo 2017 n.28049

ISSN: 2039-960X

Per i contenuti di "Bilancio, vigilanza e controlli" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.